

Usura

Cassazione Civile, SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597 - Pres. Mammone - Est. Nazzicone - (omissis) S.p.a. c. P.A.

In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
Difforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

La Corte (omissis)

Ragioni della decisione

(Omissis)

4. - *Le questioni.* (Omissis)

Secondo un ordine logico-giuridico, le questioni poste dal ricorso sono le seguenti:

A) *disciplina antiusura ed interessi moratori* (motivi da 1 a 7): la questione, che ha motivato la rimessione alla Sezioni unite, consiste nel valutare se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., nonché L. n. 108 del 1996, art. 2, D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali, nella specie D.M. 22 marzo 2002) sia estensibile agli interessi moratori; vengono, inoltre, proposte questioni specifiche, concernenti il fatto che il D.M. 22 marzo 2002 non conteneva la rilevazione del tasso medio degli interessi moratori, e la mancata enunciazione, da parte della corte territoriale, delle ragioni del giudizio sulla usurarietà del tasso degli interessi, pur applicato dalla banca nella minor misura del 17,57% (motivi da 4 a 7); rientra in tale tematica anche la debenza residua di interessi, dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento, e, dunque, la questione se sia corretta, in presenza di riscontrata nullità o inefficacia della clausola sugli interessi moratori, la statuizione di un residuo obbligo di pagamento della sola sorte capitale per le rate scadute e a scadere, nonché se esista una motivazione al riguardo;

B) *vessatorietà della clausola sugli interessi moratori nei contratti dei consumatori* (motivi da 8 a 10): (Omissis)

Il primo gruppo di questioni, legate al tema dell'interesse moratorio usurario, viene di seguito affrontato.

5. - *Le tesi.* I precedenti di questa Corte, gli orientamenti della giurisprudenza di merito ed il dibattito dottrinale inducono al ripilogo degli argomenti spesi dall'una e dall'altra tesi, miranti a ricondurre o no gli interessi di mora - pattuiti dalle parti o determinati unilateralmente dalla banca nell'esercizio del lecito *ius variandi* - alla diretta applicazione della disciplina antiusura.

Si reputa di riassumere le tesi in modo sintetico, senza necessità di più ampia analisi, attesa la notorietà degli argomenti dall'uno e dall'altro orientamento spesi.

Fin d'ora, peraltro, va esposto il rilievo, secondo cui le Sezioni unite ritengono non dirimente l'argomento letterale, essendo non univoci gli indici relativi; quello storico, perché la disciplina è mutevole ed è mutata nei secoli, né il legislatore è tenuto a porsi in necessaria continuità con le scelte e le nozioni pregresse; quello che si fonda sulla sottrazione del denaro dalla disponibilità del creditore per attribuirlo al debitore, e della conseguente, identica e concreta, capacità di remunerare il mancato godimento d'un capitale, in quanto meramente descrittivo e non ordinante, esprimendo invero l'interesse di mora entrambe le funzioni, remuneratoria e sanzionatoria; quello della mancata rilevazione del tasso di mora nel T. e.g.m. (tasso effettivo globale medio) da parte dei decreti ministeriali, che costituisce un evento meramente accidentale privo di valenza ermeneutica.

In definitiva, il criterio-guida è costituito dalla *ratio* del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire; fermo restando che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato.

5.1. - *La tesi restrittiva.* I fautori della tesi restrittiva, che annoverano ampia giurisprudenza di merito, numerosa dottrina e l'Arbitro bancario e finanziario, espongono vari importanti argomenti:

a) *lettera delle norme:* l'art. 1815 c.c., comma 2, si riferisce ai soli interessi corrispettivi, contemplati pacificamente al comma 1 della disposizione; l'art. 644 c.p., comma 1, incrimina chi si fa "dare o promettere" interessi usurari "in corrispettivo di una prestazione di denaro"; del pari, l'inciso "a qualunque titolo", contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, con riguardo agli interessi da considerare come usurari, è collocato dopo le parole "promessi o convenuti", non immediatamente dopo il termine "interessi", dovendosi quindi riferire ai costi accessori del credito convenuti dalle parti "a titolo" di commissioni,

remunerazioni o spese, secondo quanto previsto della disposizione di legge oggetto dell'interpretazione autentica; ancora, il D.L. n. 185 del 2008, convertito dalla L. n. 2 del 2009, nel dettare disposizioni sulla c.m.s., all'art. 2-bis, comma 2, ha affermato che, ai fini delle norme civili e penali sull'usura, rilevano solo "(g)li interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente", con palese riguardo agli interessi corrispettivi, remunerazione rispetto all'utilizzo dei fondi concessi;

b) *legislatore storico del 2001*: i lavori preparatori non hanno valore normativo, ma di tenue indizio ermeneutico;

c) *funzione degli interessi*: gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria; vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., rappresenta il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria; dunque, i primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una somma di denaro che passa da un soggetto all'altro, mentre i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non del tutto prevedibili neanche essi.

Insomma, se può dirsi pure che, in termini economici, le due categorie si avvicinano, in termini giuridici assai diversa è la causa giuridica dell'attribuzione.

Si osserva, inoltre, che gli interessi moratori svolgono una funzione perfettamente lecita, né sono soggetti a giudizio di disvalore, il contrario risultando dal diritto positivo, sia quanto al disposto generale dell'art. 1224 c.c., sia, se si vuole con portata sistematica, dalla stessa disciplina delle operazioni commerciali di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, pur intesa ad un evidente favore per le parti deboli.

Infine, ove, in futuro, il D.M. ministeriale contenesse un unico tasso soglia, comprensivo degli interessi moratori, esso sarebbe verosimilmente più alto di quello attuale, con conseguenze pregiudizievoli per il contenimento degli interessi corrispettivi;

d) *ratio della norma*: il fondamento della disciplina introdotta dalla riforma di cui alla L. n. 108 del 1996 non è tanto quello di predisporre uno strumento per calmierare o livellare il mercato del credito, nel senso di tenere basso il "costo del denaro" o attuare una politica di prezzi amministrati, quanto quella di mitigare il "rischio bancario": è una tecnica per sanzionare regolamenti iniqui, pur restando nella logica negoziale; il legislatore non ha inteso indirizzare in modo autoritario ed antinomico, rispetto all'autonomia privata, il mercato dei capitali, ma, nel rispetto del principio, ha mirato al corretto funzionamento

del mercato medesimo, attraverso la repressione delle condotte devianti rispetto alle sue dinamiche spontanee, nell'interesse non solo dei finanziati, ma anche degli operatori istituzionali ed, in ultima analisi, della stabilità del sistema;

e) *evoluzione storica*: rileva l'attuale conformazione del diritto positivo, con la distinzione degli interessi a seconda della loro funzione;

f) *previsione dell'art. 1284 c.c., comma 4*: secondo la norma, se "le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali": essendo, invero, sovente il tasso della disciplina speciale, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 superiore al tasso-soglia usurario, allora, ai fini dell'usura, non possono rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una "usura legale";

g) *mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.*: nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio non sono inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati - T.e.g. del singolo rapporto e T.e.g. m. determinante il tasso soglia - devono essere omogenei: onde nel T.e.g. del singolo rapporto gli interessi moratori non devono essere conteggiati. Il mancato rilievo degli interessi moratori da parte della autorità amministrativa (cfr. la comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria) discende dall'esigenza di non considerare nella media "operazioni con andamento anomalo", le quali potrebbero addirittura, se incluse nel T.e.g., "determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela". Dunque, il criterio dei tassi-soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alle rilevazioni della media di mercato: è il cd. principio di simmetria. Tutto ciò, secondo un criterio di affidabilità giuridica ed, ancor prima, scientifica e logica, del criterio adottato. Non solo, ma il criterio di simmetria è stato ormai accolto dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018.

Sulla base di tali considerazioni, la tesi giunge, in ogni caso, a rinvenire nel sistema civilistico una tutela contro la cd. usura moratoria: in quanto, sebbene reputi che la disciplina antiusura sanzioni la pattuizione dei soli interessi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, l'interesse di mora - quale sanzione per l'inadempimento - è inquadrabile nell'art. 1382 c.c. e può, quindi, essere ridotto d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 1384 c.c.; mentre resterebbe a tal fine inapplicabile l'art. 1815 c.c., comma 2. 5.2. - *La tesi estensiva*. I fautori della tesi estensiva (in tal senso, alcune pronunce di questa Corte, di cui le più recenti più ampiamente motivate: cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 13 settembre 2019, n. 22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324) oppongono:

a1) *lettera delle norme*: la legge - art. 1815 c.c., comma 2, art. 644 c.p., comma 4, L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4 e

D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, conv. dalla L. n. 24 del 2001 - non distingue tra tipi di interessi ed, anzi, in alcuni di tali articoli si parla espressamente di pattuizione "a qualsiasi titolo"; mentre la stessa apertura espressamente apportata dal D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis, comma 2, convertito dalla L. n. 2 del 2009, alle voci confluenti nel T.e.g. dovrebbe indurre a ricomprendervi oggi anche gli interessi di mora;

b1) *legislatore storico del 2001*: nei lavori preparatori della L. n. 24 del 2001, si afferma che si voleva considerare l'usurarietà di ogni interesse "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio";

c1) *funzione degli interessi*: entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente;

d1) *ratio della norma o interpretazione finalistica*: il criterio oggettivo previsto dalla L. n. 108 del 1996 intende tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall'ambito di applicazione gli interessi moratori; inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l'inadempimento, con la possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi;

e1) *evoluzione storica*: gli interessi moratori sono sorti per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale; l'opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi sorse per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi; la presenza della duplicazione normativa ex artt. 1224 e 1282 c.c. dipende dall'unificazione dei codici civile e commerciale;

f1) *previsione dell'art. 1284 c.c.*, comma 4: non rileva quanto stabilito da tale norma - secondo cui il saggio degli interessi legali diviene, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello pari al tasso proprio dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali perché ivi il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatorio/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l'inadempimento perseveri pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che risulterà fondata) e non discende dalla semplice mora; dunque, ha una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell'interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso;

g1) *mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.*: è incontestato che le voci, computate nei decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio, escludano gli interessi moratori; ma ciò non ha rilievo ermeneutico, dato che la disciplina secondaria non può costituire un vincolo alle interpretazioni giurisprudenziali degli enunciati, pena un'inammissibile inversione metodologica.

In sostanza, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella

definizione del T.e.g.m., e quindi del relativo tasso-soglia, potrà, semmai, rilevare ai fini della verifica di conformità dei decreti medesimi, quali atti amministrativi, alla legge che attuano: però, in nessun caso il giudice è vincolato dal contenuto della normazione secondaria nell'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico.

Anzi, secondo alcuni, l'esclusione degli interessi moratori dalle voci considerate dai D.M. sarebbe imposta dalla L. n. 108 del 1996, avendo questa costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, onde addirittura l'eventuale rilevazione di un T.e.g.m. comprensivo del tasso degli interessi moratori sarebbe *contra legem*.

Si esclude, in ogni caso, la cogenza del cd. principio di simmetria, ragionando anche nel senso che la legge ha, proprio in contrario, immaginato uno spread tra T.e.g.m. e tasso-soglia, tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.

6. - *La tutela del debitore di fronte agli interessi moratori usurari*. Come visto, entrambe le tesi conducono ad una tutela del soggetto finanziato, sia pure attraverso percorsi argomentativi diversi.

Orbene, pur riconoscendo, come esposto, che il dato letterale ed i diversi argomenti sovente si equivalgono tra loro, quanto a persuasività e (non) definitività, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela.

Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell'alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare.

Certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.

Sulla base del diritto positivo antiusura - attese le modalità di individuazione del tasso soglia, che dallo stesso mercato viene desunto - da un lato non è smentita la logica dell'autonomia contrattuale, dall'altro viene confermato il fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 5), prevenendo la conclusione, ad opera delle

banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "fuori mercato".

Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di *rationes legis*, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario.

Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i principi di ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria.

La severità del legislatore nel trattamento degli interessi usurari è palesata dalla disciplina ad essi riservata nell'art. 1815 c.c., comma 2.

7. - *La concreta applicazione della disciplina antiusura.* L'affermata riconduzione degli interessi moratori nell'ambito della normativa predetta richiede la soluzione di plurime questioni, cui il Collegio ha ritenuto di offrire le risposte che seguono: i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato; ii) la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali *de quibus*, ove essi ne contengano la rilevazione statistica; iii) se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato; iv) si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro; v) resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento; vi) rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti; vii) nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso all'art. 33, comma 2, lett. "f" e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005; viii) ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.

Si illustreranno ora le precedenti asserzioni; non senza avere prima convenuto sulla mancanza di cogenza della pronuncia della Corte costituzionale 25 febbraio 2002, n. 29, laddove ha ritenuto "plausibile senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori", trattandosi di pronuncia sulla mera ammissibilità della questione: ove il giudice delle leggi si limita a reputare non irragionevole una data interpretazione resa possibile dall'enunciato, non a darle il crisma della inconfutabilità.

i) *La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma*

altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.

Non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni.

Secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c., l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito. La nozione presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi del relativo costo; non vi si comprende, invece, la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma violi gli obblighi assunti.

Dal suo canto, l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore.

Di conseguenza, questa Corte ha inquadrato il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 c.c. (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 21 giugno 2001, n. 8481; in sede penale, v. Cass. 25 ottobre 2012, n. 5683, depositata il 5 febbraio 2013). La circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale, infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno, donde l'inquadrabilità nell'art. 1382 c.c., strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale.

Ed è del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'*incertus an* e l'*incertus quando* del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricompandersi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-*undecies* e 124-*bis*). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.

Ed è, altresì, corretto che le direttive comunitarie, con riguardo al credito al consumo, prevedono che il T.e.g. sia determinato sulla base del costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali per l'inadempimento (cfr. art. 19 direttiva 2008/48/CE; art. 4, comma 13, direttiva 2014/17/UE). Ma la necessità di tale indicazione, ai fini della cd. trasparenza per il consumatore, non sembra confliggere con l'autonomo rilievo, a fini civili e penali, della disciplina di contrasto all'usura. ii) *La mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.*

ii.1. - *Le rilevazioni di Bit.* Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-

soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali.

L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Giova, al riguardo, ricordare che il criterio di rilevazione dei tassi medi, fatto proprio dal legislatore del 1996 per oggettivare il giudizio (superando la cd. usura soggettiva, derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario), reca in sé alcuni presupposti: che sia lecita la pattuizione degli interessi, corrispettivi e moratori; che il mercato concorrenziale e vigilato sia, esso stesso, in grado di offrire - nella media - la misura corretta dei tassi, esprimendo l'equilibrio ragionevole tra la posizione del prestatore e quella del prenditore del denaro.

Le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda.

La misura media dell'incremento, applicata sul mercato quanto agli interessi moratori, viene considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, opzione di metodo motivata con l'esigenza di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. documento Banca d'Italia 3 luglio 2013). La nozione sottesa è quella di un mercato concorrenziale del credito, in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso propria.

Lungi dal rilevare la casistica, eterogenea e centrifuga, dei singoli rapporti obbligatori di finanziamento, quel che assume importanza è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato. La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate.

Orbene, il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all'anno 2015) e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.

Dal D.M. 21 dicembre 2017, inoltre, si è cominciato a distinguere all'interno di tale tasso, individuandone tre diversi (mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di *leasing* e complesso degli altri prestiti).

Dunque, nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si

dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Tutto ciò, nell'art. 3 dei decreti ministeriali, nonché nell'adeguata spiegazione contenuta nell'allegato.

Onde tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione.

Inoltre, va considerato come il dato, pur rilevato in anni precedenti (sino al D.M. 21 dicembre 2017, si riportava il dato rilevato nel 2001; da tale decreto in poi, viene riportato il dato rilevato nel 2015), è all'evidenza reputato ancora attuale dall'autorità tecnica, dato che appunto esso viene mantenuto, sia pure "a fini conoscitivi", nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del T.e.g.m.

La sua significatività non può, quindi, essere disconosciuta.

ii.2. - *Individuazione del limite per gli interessi moratori.* Occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali, negli anni più recenti, prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2, comma 2 D.M., attuando la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4).

La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora - onde si avrà:

$$(5/4 \text{ T.e.g.m.} + 4) + (5/4 \times 1,9);$$

dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato; mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori.

La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4.

Analogamente, potrà essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di *leasing* ed agli altri prestiti.

ii.3. - *Validità del cd. principio di simmetria.* Tutto ciò posto, va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione.

Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1;

sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.

iii) *Se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.*

Occorre, a questo punto, farsi carico del problema, pur trascurato dalle conclusioni della parte pubblica, concernente la mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003.

Per ogni contratto, infatti, deve essere preso a termine di riferimento il D.M. all'epoca vigente. Per quanto riguarda proprio la vicenda in esame, dagli atti delle parti e dalla sentenza impugnata risulta che il contratto fu concluso il (*omissis*) e, dunque, si tratta del D.M. 22 marzo 2002.

L'art. 1 D.M. individua, con rimando all'allegato, il tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) relativamente ai vari tipi contrattuali, e l'art. 2 precisa che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione del tasso-soglia, i T.e.g.m. devono essere aumentati della metà.

Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel D.M. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal D.M. 25 marzo 2003.

Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.

iv) *Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.*

La conseguenza di quanto esposto è la piana applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, pacificamente transtipica.

A differenza di altri ordinamenti anche Europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto.

Peraltro, il Collegio ha reputato che la norma possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.

Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e

speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.

Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.

In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione.

Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.

Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti.

Tale conclusione è confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto Eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori.

Qui, l'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 impone agli Stati membri di far sì che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

Al riguardo, costituiscono affermazioni tralaticie della Corte di giustizia che il giudice non possa né ridurre l'importo della penale (Corte di giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, *Unicaja Banco e Caixabank*, punto 29; Corte di giustizia 30 maggio 2013, C-488/11, *Asbeek Brusse e de Man Garabito*, punto 59), né integrare il contenuto contrattuale (Corte di giustizia 26 marzo 2019, C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporacion Bancaria SA e Bankia SA*, punto 53; Corte di giustizia 21 gennaio 2015, *Unicaja Banco*, cit., punti 28, 32; Corte di giustizia 30 aprile 2014, C-26/13, *Kasler e Keslerné Rebai*, punto 77; Corte di giustizia 14 giugno 2012, C-618/10, *Banco Espahol de Credito*, punto 73; nonché, ancora, Corte di giustizia 7 agosto 2018, cause riunite C96/16, *Banco Santander SA e C-94/17, Rafael Ramon Escobedo*

Cortes, punto 73; Corte di giustizia 26 gennaio 2017, C-421/14, *Banco Primus*, punto 71).

Dall'altro lato, anche di recente, la Corte UE ha altresì chiarito come sia legittima e rispettosa della direttiva la prescrizione (nella specie, dovuta ai precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema spagnola), secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla "soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto" (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto "gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa" (punto 76) e ove "la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata" (punto 77).

Con la conseguenza definitiva che "il giudice nazionale, il quale abbia constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, escluda molto semplicemente l'applicazione della clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi, senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni legislative suppletive, né rivedere la clausola in questione, conservando al tempo stesso la validità delle altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi corrispettivi" (punto 78).

Tale pronuncia, specialmente con l'ammettere il pagamento di interessi "fino al rimborso della somma stessa", lascia permanere la determinazione degli interessi pattuiti come corrispettivi, che restano dovuti anche dopo la mora e fino alla restituzione effettiva del capitale.

Ed occorre pure ricordare che, secondo la Corte UE, la sostituzione della clausola abusiva, quando ammessa, viene comunque giustificata, richiamando proprio la finalità della direttiva 93/13 e del suo art. 6, par. 1, il cui obiettivo è "sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime" (fra le altre, Corte di giustizia 17 luglio 2014, C-169/14, *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*, punto 23; Corte di giustizia 30 aprile 2014, C-26/13, *Kasler e Keszlerné Rebai*, punto 82; Corte di giustizia 15 marzo 2012, n. 453/10, *Perenicovè e Perenic*, punto 31): donde il portato del bilanciamento degli interessi delle parti.

Viene dunque suffragata la conclusione, secondo cui l'applicazione della legge, nello specifico l'art. 1224 c.c., comma 1, in caso di usurarietà degli interessi moratori, rende il trattamento del non consumatore tale, che non sia addirittura migliore di quello di chi la qualità di consumatore possiede: come avverrebbe ove fosse negata la debenza persino degli interessi corrispettivi da parte del primo.

v) Resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento.

v.1. - *Il debito residuo dopo l'accertamento della usurarietà degli interessi.* Il terzo gruppo di motivi attiene specificamente alla statuizione di non debenza di nessun interesse, enunciata dalla corte territoriale, secondo cui la banca "può dunque legittimamente esigere dalla P. il solo capitale residuo, individuato alla data dell'ultimo pagamento da lei effettuato, nell'(omissis)" (p. 8 sentenza).

Assume la ricorrente che, pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento in forza di clausola risolutiva espressa, le rate scadute siano dovute per intero e non solo per la sorte capitale, come statuito invece dalla corte d'appello, dal momento che vige l'efficacia *ex tunc* della risoluzione dei contratti di durata, ai sensi dell'art. 1458 c.c.

v.2. - *Risoluzione o decadenza dal termine.* Giova premettere che non forma oggetto del *thema decidendum* in sede di legittimità la questione relativa alla qualificazione della clausola negoziale, che prevede le conseguenze del mancato pagamento delle rate, come fattispecie di decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) o di risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), come nella specie qualificata dalle corti del merito; onde la questione non è qui rilevante.

v.3. - *Contratti contenenti, o no, la clausola usuraria.* Richiamato quanto sopra esposto circa l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, la questione della retroattività della risoluzione nei contratti di finanziamento è mal posta.

Se siano stati pattuiti interessi moratori usurari, è l'azzeramento di tale interesse, in virtù della declaratoria della nullità, che è in sé retroattivo, ai sensi dell'art. 1418 c.c. In generale, è stato enunciato il condivisibile principio (Cass., sez. un., 19 maggio 2008, n. 12639; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449, relativa a mutuo fondiario; si veda pure, in tema di *leasing* di godimento con fine di finanziamento, Cass. 3 settembre 2003, n. 12823), secondo cui il mutuo, nel cui *genus* va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicurategli dal mutuante per il tempo convenuto.

La risoluzione non opera retroattivamente, ma soltanto per il futuro, comportando l'anticipazione della scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale, la quale, però, conserva il suo titolo contrattuale. L'efficacia retroattiva alla risoluzione per inadempimento del mutuo finirebbe con l'essere ingiustificatamente pregiudizievole per il mutuante ed ingiustificatamente premiale per il mutuatario, che continuerebbe a godere, di fatto, del capitale a un interesse più vantaggioso di quello cui si era obbligato (Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449).

Dunque, nei casi in cui non si discorra di usurarietà, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa tempo per tempo vigente (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, comma 2; e, in dettaglio, cfr. D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, come trasfuso nell'art. 120, comma 2 cit. e

art. 2 Delib. Cicr 9 febbraio 2000; L. 27 dicembre 2013, n. 147, cd. legge di stabilità per il 2014; D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 17-bis convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 e art. 3, comma 1 Delib. Cicr 3 agosto 2016, n. 343).

Ma tali considerazioni sono appropriate in assenza di qualsiasi nullità usuraria; perché, ove il patto degli interessi cada, sarà questa nullità a spiegare effetti *ex tunc*.

v.4. - *Rate scadute e rate a scadere*. In definitiva, per quanto ora rileva, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti; tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.

Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito; da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224 c.c., comma 1.

vi) *Rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti*.

Sovente il contratto prevede un tasso degli interessi moratori, sebbene, poi, al momento dell'inadempimento, la banca applichi, a tale titolo, un tasso di misura inferiore. Le questioni che ne derivano sono due.

La prima: se possa essere domandata la nullità (per varie cause) di una clausola sugli interessi moratori in corso di svolgimento regolare del rapporto.

La seconda: se, una volta verificatosi l'inadempimento e, quindi, il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, l'indagine sulla usurarietà dei medesimi (sempre per cause varie) debba tener conto di quelli in astratto dedotti in contratto o di quelli in concreto applicati.

Esse devono essere congiuntamente esaminate affinché l'ordinamento offra una tutela razionale, secondo le considerazioni che seguono.

Al primo quesito deve darsi risposta affermativa.

L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no. Ciò perché (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.

Tuttavia - ed in ciò sta la risposta al secondo quesito, nel senso che il tasso rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento - la conseguenza è che la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale

l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo.

Onde se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire *ex art.* 100 c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto.

In altri termini, se il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto, ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.

Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato; i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.

In conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore.

Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (*ex art.* 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.

vii) *Nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso agli artt. 33, comma 2, lett. "f" e 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005.*

Nei contratti di finanziamento, in cui il soggetto che riceve la somma in prestito rivesta la qualifica di consumatore, è applicabile, altresì, la tutela contro le clausole vessatorie.

Nel diritto nazionale, essa è stata dapprima prevista nel Titolo II, Capo XIV-bis, del Libro IV del codice civile, agli artt. 1469-bis/1469-sexies, come introdotti dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, art 25 di attuazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

L'art. 1469-bis, comma 3, n. 6, prevedeva - testo del tutto coincidente con la corrispondente norma, attualmente vigente, di cui all'art. 33, comma 2, lett. f) codice del

consumo - la nullità delle clausole volte ad “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”.

Si tratta della trasposizione della previsione della direttiva, che, nell’allegato, individua detta clausola abusiva nelle pattuizioni che “hanno per oggetto o per effetto... e) di imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato”.

Analogamente, il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. f), prevede che “(s)i presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di... imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”.

Si opera, quindi, un cumulo di rimedi, essendo rimesso all’interessato di far valere l’uno o l’altro.

La Corte di giustizia ha del pari chiarito che un sistema nazionale, il quale pur riduca entro una soglia ritenuta lecita il tasso eccessivo degli interessi moratori, non deve comunque precludere al giudice, in caso di contratto dei consumatori, la facoltà di ritenere la clausola abusiva, con la conseguente eliminazione, ai sensi dell’art. 6 direttiva 93/13 (cfr. Corte di giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, *Unicaja Banco e Caixabank*).

(*Omissis*)

9. - Enunciazione dei principi di diritto. Si devono, a questo punto, enunciare i seguenti principi di diritto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1:

“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.

“La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti

ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché ‘fuori mercato’, donde la formula: ‘T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.

“Si applica l’art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.

“Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento”.

“Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall’art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.”.

“L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”.

(*Omissis*)

Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria di Antonella Stilo

Le Sezioni Unite, nell’affrontare la controversa questione concernente l’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, danno continuità alla tesi estensiva già fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità in materia (sia pure con dei distinguo), sottolineando che per tali interessi lo scrutinio di usurarietà va effettuato con riferimento ad una soglia *ad hoc*, individuata sulla base della rilevazione (contenuta nei decreti ministeriali) dell’apposito tasso medio praticato dagli operatori professionali.

A tale soluzione di compromesso il Supremo Collegio perviene richiamando - tra l’altro - il principio di necessaria omogeneità o simmetria tra le modalità di rilevazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) e le modalità di calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) inerente alla singola operazione, principio che viene messo in discussione nel commento che segue, che ne analizza aspetti operativi e criticità.

Il caso

Una società finanziaria ottiene un decreto ingiuntivo per la somma chiesta a titolo di rate insolute, capitale residuo, interessi moratori e penale, in relazione ad un contratto di credito al consumo.

In parziale accoglimento dell'opposizione del consumatore, il decreto viene revocato dal Tribunale, che conclude per la vessatorietà delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto che impongono al debitore inadempiente l'immediato pagamento di tutte le rate scadute e di quelle a scadere comprensive di interessi, oltre a prevedere un interesse di mora al tasso dell'1,5% mensile e due penali, nonché per l'usurarietà della misura degli interessi moratori.

Confermata dai giudici di secondo grado tanto la valutazione di abusività delle clausole suddette quanto l'inclusione degli interessi moratori nell'ambito di applicazione della L. 7 marzo 1996, n. 108, viene proposto ricorso per cassazione, con cui si censura sotto più profili il ragionamento della Corte d'Appello.

La Prima sezione (1), ruotando la decisione - a monte - sull'applicabilità o meno della normativa antiusura agli interessi moratori ed in caso affermativo sulle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia, ed essendo ravvisabile un persistente contrasto in materia, rimette gli atti al Primo Presidente ex art. 374, comma 2, c.p.c., ritenendo la questione di "particolare importanza", poiché non solo implica una rivisitazione delle categorie in cui vengono tradizionalmente inquadrati gli interessi, ma investe un contenzioso di vasta portata.

In particolare, il Collegio coglie l'occasione per chiedere alle Sezioni Unite di "valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima legge, nonché delle critiche mosse alla soluzione affermativa", se il principio di simmetria, sulla scorta del quale va assicurata

l'omogeneità dei dati in base ai quali devono essere calcolati, rispettivamente, il tasso effettivo globale applicabile al contratto concretamente stipulato tra le parti ed il tasso effettivo globale medio, che costituisce a sua volta la base per la costruzione del tasso soglia, "consenta o meno di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio"; ed ancora, in ipotesi di ritenuta sottoposizione degli interessi moratori al vaglio antiusura, di stabilire se, ai fini di tale accertamento, "sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma 1 dell'art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificare l'avvenuto superamento nel caso concreto, e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce della segnalata irregolarità nella rilevazione".

E così, a distanza di poco più di due anni dal precedente intervento in tema di CMS "storica" (2), le Sezioni Unite (3) tornano a confrontarsi con il c.d. principio di simmetria e con i suoi corollari in tema di interessi di mora.

Interessi moratori-usura: un binomio dai contorni incerti

È noto che sul rapporto tra interessi moratori e disciplina antiusura si fronteggiano da anni orientamenti contrapposti, avendo l'equivocità del dato normativo, per un verso, e la constatazione che gli interessi di mora non sono contemplati nella base di calcolo del TEGM (e conseguentemente del tasso soglia), per altro verso, dato luogo ad una sorta di cortocircuito interpretativo, sinora irrisolto, sul quale occorre soffermarsi per comprendere il terreno sul quale si sono mosse le Sezioni Unite.

(1) Cass. Civ. 22 ottobre 2019, n. 26946, ord., in *Foro it.*, 2019, 11, I, 3473; in questa *Rivista*, 2020, 29 ss., con commento di L. Morisi, *Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari*; in *Corr. giur.*, 2020, 26 ss., con nota di C. Colombo, *Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite*; in *Riv. not.*, 2020, 104 ss., con nota di C. Cicero - M. Maxia, *La questione dei rapporti tra interessi di mora e usura, in attesa delle Sezioni Unite*. Su tale pronuncia v. altresì le note di F. Piraino, *La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 3, 593 ss., e di E. Quadri, *Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere*, *Ibidem*, 655 ss.

(2) Il riferimento è a Cass. Civ., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303, in questa *Rivista*, 2018, 5, 521 ss., con commento di A.

Stilo, *Il c.d. principio di simmetria oltre le Sezioni Unite: nuovi scenari interpretativi e possibili effetti collaterali*; in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, II, 659 ss., con nota di U. Salanitro, *Dal rigetto dell'usura sopravvenuta all'affermazione del principio di simmetria: la strategia delle Sezioni Unite*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, II, 84 ss., con nota di N. Rizzo, *Le Sezioni unite consacrano la simmetria come principio della legge anti-usura ma si perdono all'ultimo miglio*.

(3) Cass. Civ., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597, in *D&G*, 2020, 21 settembre; in *Guida dir.*, 2020, 40, 68; in *IlSocietario.it*, 6 ottobre 2020 (con nota di F. Fiorucci, *Interessi moratori e usura: la risposta delle Sezioni Unite*).

Secondo una prima opzione interpretativa, invero, la disciplina antiusura abbraccia sia gli interessi corrispettivi che quelli di mora (4).

I sostenitori di tale tesi fanno leva, anzitutto, sul dato letterale, osservando che l'art. 644, comma 4, c.p., che indica le voci da considerare nel giudizio di usurarietà, sul versante sia penale che civile, pur non menzionando espressamente gli interessi moratori, va letto unitamente all'art. 1, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, che parla di interessi dovuti a "qualunque titolo", sì da assumere una portata tendenzialmente onnicomprensiva e ricomprendere nella valutazione antiusura pure gli interessi di mora.

L'argomento letterale, richiamato anche dalla Corte costituzionale nel 2002 (5), è corroborato dal riferimento ai lavori preparatori della L. 28 febbraio 2001, n. 24 (6) (in cui si voleva considerare

l'usurarietà di ogni interesse "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio"), nonché da un argomento sistematico (7), imperniato sulla preesistenza nel sistema di un principio di omogeneità di trattamento degli interessi (espresso anche dall'art. 1224, comma 1, c.c., nella parte in cui statuisce che "se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura") e sulla previsione di un unico criterio per l'accertamento del carattere usurario degli interessi (ex art. 1, comma 3, L. n. 108 del 1996).

Nella stessa direzione, si attribuisce rilievo al profilo funzionale, sottolineando che sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente (8), e si valorizza,

(4) In dottrina, cfr., tra i tanti, R. Teti, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 482 ss.; S.T. Masucci, *Disposizioni in materia di usura. La modificazione del codice civile in tema di mutuo ad interesse*, in *Nuove leggi civ.*, 1997, 482 ss.; D. Sinesio, *Gli interessi usurari*, Napoli, 1999, 65 ss.; F. Di Marzio, *Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità illiceità ed inefficacia della clausola interessi*, in *Giust. civ.*, 2000, I, 3103 ss., 3110; G. Gioia, *La disciplina degli interessi divenuti usurari: una soluzione che fa discutere*, in *Corr. giur.*, 2000, 878; A. Lamorgese, *Interessi moratori e usura*, in *Corr. giur.*, 2002, 1084 ss. Per la giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. Civ. 17 ottobre 2019, n. 26286, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 3, 593 ss., con commento di F. Piraino, *La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto*; Cass. Civ. 13 settembre 2019, n. 22890, in *Ilsoctario.it* (con nota di F. Fiorucci); Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n. 27442, ord., in *Foro it.*, 2019, I, 2147 ss., con nota di B. Nazeraj, e in *Corr. giur.*, 2019, 164 ss., con commento di G. Guizzi, *La Cassazione e l'usura ... per fatto del debitore ("Aberrazioni" giurisprudenziali in tema interessi di mora e usura)*; Cass. Civ. 4 ottobre 2017, n. 23192, ord., in questa *Rivista*, 2018, 2, 153 ss. (con commento di A. Stilo, *Ancora sulla pretesa sommaria degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi*); Cass. Civ. 6 marzo 2017, n. 5598, in *dirittobancario.it*; Cass. Civ. 9 gennaio 2013, n. 350, pluriedita e pubblicata, tra l'altro, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, 501 ss. (con nota di A.A. Dolmetta, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*) e in *Nuova giur. civ. comm.* (con nota di A. Tarantino, *Usura e interessi di mora*); Cass. Civ. 11 gennaio 2013, n. 602 e Cass. Civ. 11 gennaio 2013, n. 603, pluriedite e pubblicate tra l'altro in *Foro it.*, 2014, 1, 128 (con nota di A. Pamieri); Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5324, in *Gius.*, 2003, 1826; Cass. Civ. 22 aprile 2000, n. 5286, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, II, 620 ss. (con nota di A.A. Dolmetta), e, anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, Cass. Civ. 7 aprile 1992, n. 4251, in *Vita not.*, 1992, 1137 ss. Osserva l'ABF, Coll. Coord., 10 ottobre 2019, n. 22746, in *arbitrobancariofinanziario.it*, che "l'apparato motivazionale delle decisioni della Corte Suprema ante ordinanza n. 27442/2018 è decisamente scarno e non in grado di radicare il ragionevole convincimento di orientamenti sul punto stabili o definitivi. Per contro, l'ordinanza in parola tratta della rilevanza dell'interesse moratorio ai fini indicati solo in via incidentale, attraverso *obiter dictum*, come lo stesso Collegio remittente opportunamente rileva. [...] Quella decisione peraltro, da un lato, enfatizza sul piano letterale l'inciso contenuto nella norma di interpretazione autentica (art. 1, co. 1, d.l. n. 394/2000, convertito dalla l. n. 24/2001) che qualifica usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono

promessi o comunque convenuti 'a qualunque titolo', dove la siffatta precisazione dimostrerebbe la rilevanza, ai fini dell'usura, degli interessi di mora; per altro verso, motiva le ragioni della rilevanza dell'interesse moratorio attraverso snodi argomentativi di carattere storico piuttosto che normativo in senso stretto".

(5) Il riferimento è a Corte cost. 25 febbraio 2002, n. 29, in questa *Rivista*, 2002, 545 ss. (con *Commento* di O.T. Scozzafava, *Interpretazione autentica della normativa in materia di usura e legittimità costituzionale*), secondo cui "Va in ogni caso osservato - ed il rilievo appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000, agli interessi 'a qualunque titolo convenuti' rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori".

(6) Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n. 27442, ord., cit.

(7) Cass. Civ. 22 aprile 2000, n. 5286, cit.

(8) Cfr. R. Nicolò, *Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione*, in *Foro it.*, IV, 1944-1946, 44; M. Giorgianni, *L'inadempimento. Corso di diritto civile*, Milano, 1975, 159 ss., in part. 161; M. Libertini, *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 103; E. Quadri, *Le obbligazioni pecuniarie*, nel *Trattato Rescigno*, 9, Torino, 1984, 651. Più di recente v. N. Rizzo, *Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, I, 382 ss. Per la giurisprudenza v. spec. Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n. 27442, ord., cit., in cui si afferma che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno la medesima funzione, remunerativa del mancato godimento di un capitale da parte del mutuante, il che sorregge l'assoggettamento di entrambi alla disciplina antiusura. *Contra*, Cass. Civ. 17 ottobre 2019, n. 26286, cit., secondo cui interessi corrispettivi ed interessi moratori hanno causa, funzione e presupposti differenti. La pronuncia, che pure mantiene fermo l'assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura (ric conducendoli ad ogni modo, sul piano sistematico, alla clausola penale), si discosta dalla precedente anche in ordine al criterio di verifica dell'usurarietà di tali interessi, nel senso che, mentre nell'ordinanza del 2018 si legge che tale verifica va compiuta "confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento", nella sentenza del 2019 si ha riguardo ad una soglia *ad hoc*, rappresentata dal tasso soglia ordinario maggiorato del valore medio degli interessi di mora (l'argomento, come si vedrà da qui a breve, è ripreso dalle SS.UU. nella sentenza in commento).

altresi, la *ratio* della disciplina (9), osservando che il criterio oggettivo introdotto dalla L. n. 108/1996 ha la duplice finalità di tutelare le vittime dell'usura ed il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, finalità con cui sarebbe incoerente l'esclusione degli interessi moratori convenzionali. E ciò senza considerare che in tal caso si addiverrebbe al risultato paradossale di rendere più vantaggioso per il creditore l'inadempimento che l'adempimento, il che potrebbe oltretutto consentire pratiche fraudolente, come quella di fissare termini di adempimento brevissimi, per far scattare la mora e lucrare interessi in ipotesi non soggetti ad alcun limite (10).

Nell'ambito della tesi affermativa, risulta poi ininfluyente la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del TEGM, e quindi, del tasso-soglia (11), potendo ciò semmai incidere ai fini della verifica di conformità dei decreti medesimi,

quali atti amministrativi, alla legge che attuano, senza tuttavia vincolare il giudice nell'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico (12).

La mancata inclusione degli interessi moratori appare, anzi, conseguenziale all'impianto della L. n. 108 del 1996, che ha imperniato il giudizio di usurarietà su un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, prevedendo un differenziale tra TEGM e tasso-soglia, allo scopo di tener conto delle "variabili" inerenti al singolo rapporto (13) e di consentire la modulazione dell'offerta di credito anche in misura superiore rispetto ai parametri di mercato, purché appunto il risultato finale non superi la soglia.

Gli argomenti che precedono sono sostanzialmente ribaltati da chi conclude per la non riconducibilità degli interessi di mora al raggio d'azione della disciplina antiusura (14).

(9) Così già Cass. Civ. 22 aprile 2000, n. 5286, cit.

(10) Così la già citata Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n. 27442.

(11) Una parte della giurisprudenza di merito addiuvane, invece, alla conclusione della non applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora proprio sul presupposto della loro estraneità alla rilevazione del TEGM: cfr. ad es. Trib. Milano 2 marzo 2020, n. 1943; Trib. Milano 17 gennaio 2020, n. 446, e Trib. Milano 13 gennaio 2020, n. 228, in *DeJure*; Trib. Bologna 6 marzo 2018, n. 20222, *Ibidem*; Trib. Roma 19 febbraio 2018, n. 3236, *Ibidem*; Trib. Milano 27 settembre 2017, n. 9709, in *expartecreditoris.it*; Trib. Napoli 10 luglio 2017, n. 7906, *Ibidem*; Trib. Brescia 8 giugno 2017, n. 1828, *Ibidem*; Trib. Monza 19 giugno 2017, n. 1911, in *dirittobancario.it*; Trib. Modena 13 gennaio 2017, in *expartecreditoris.it*; Trib. Verona 30 giugno 2016, n. 1966, *Ibidem*; Trib. Roma 7 maggio 2015, n. 9168, *Ibidem*; Trib. Roma 16 settembre 2014, *Ibidem*; Trib. Verona 30 aprile 2014, in *ilsole24ore.it*; Trib. Verona 23 aprile 2014, in *expartecreditoris.it*; Trib. Brescia 17 gennaio 2014, *Ibidem*. *Contra*, nel senso che anche gli interessi di mora sono soggetti al vaglio di usurarietà, v. di recente (senza pretesa di completezza) App. Milano 29 aprile 2020, n. 1035, in *DeJure*; Trib. Bari 20 aprile 2020, in *IlSocietario.it*, 2020; Trib. Roma 3 marzo 2020, n. 4617, in *DeJure*; Trib. Venezia 28 giugno 2019 e Trib. Roma 1° gennaio 2019, in *centroanomaliiebancarie.it*; Trib. Torino 30 maggio 2019, Trib. Roma 29 gennaio 2019, Trib. Palermo 5 giugno 2018, App. Bari 4 giugno 2018, in *ilcaso.it*; Trib. Belluno 25 maggio 2018, n. 248, Trib. Napoli 17 aprile 2018, Trib. Bari 17 marzo 2018, Trib. Rimini 10 marzo 2018, n. 247, Trib. Locri 3 marzo 2018, Trib. Chieti 21 febbraio 2018 e Trib. Firenze 13 febbraio 2018, tutte in *DeJure*. Per una recente analisi della giurisprudenza in tema di interessi moratori ed usura v. A. di Biase, *Profili civilistici dell'usura bancaria nell'elaborazione della giurisprudenza italiana*, in questa *Rivista*, 2018, 3, 331 ss.

(12) Negano, a monte, il carattere vincolante delle Istruzioni dettate dalla banca centrale, in quanto aventi carattere esclusivamente amministrativo, ad es. Cass. Civ. 5 aprile 2017, n. 8806, in *assocutu.it*; Trib. Reggio Emilia 9 luglio 2015, in *ilcaso.it*; Trib. Torino 31 ottobre 2014, *Ibidem*; Trib. Torino 27 aprile 2016, in *assocutu.it*; Trib. Alba 18 dicembre 2010, in *Giur. it.*, 2011, 860 ss.; App. Milano 22 agosto 2013 e App. Cagliari 31 marzo 2014, in *ilcaso.it*. Si esprimono, viceversa, nel senso dell'impossibilità per il giudice di discostarsi dai criteri metodologici e dalle formule utilizzate dalla Banca d'Italia, senza pretesa di esaustività: Cass. Civ. 3 novembre

2016, n. 22270, in *dirittobancario.it*; Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12965, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1593 ss.; Trib. Roma 13 settembre 2017, in *Quotidiano giur.*, 10 ottobre 2017; Trib. Milano 21 ottobre 2014, in *expartecreditoris.it*; Trib. Ferrara 13 dicembre 2016, *Ibidem*; Trib. Milano 25 marzo 2016, in *ilcaso.it*; Trib. Monza 20 luglio 2016, in *almaiura.it*; Trib. Treviso 14 aprile 2016, in *dirittobancario.it*.

(13) Cfr. G. D'Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, in G. D'Amico (a cura di) *Gli interessi usurari Quattro voci su un tema controverso*, Torino, 2017, 32.

(14) Cfr. F. Realmonte, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in materia di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, 771 ss., spec. 777 ss.; G. Oppo, *Lo "squilibrio contrattuale" tra diritto civile e diritto penale*, già in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, 533 ss., ora anche in *Principi e problemi del diritto privato. Scritti giuridici VI*, Padova, 2000, 229 ss., spec. 230; O.T. Scozzafava, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001, 194; Id., *Interpretazione autentica della normativa in materia di usura e legittimità costituzionale*, in questa *Rivista*, 2002, 558 ss.; V. Carbone, *Usura civile: individuato il "tasso-soglia"*, in *Corr. giur.*, 1997, 510; E. Quadri, *Usura e legislazione civile*, *ivi*, 1999, 890 ss.; U. Morera, *Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso "soglia" e ... usurario sopravvenuto*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1998, 517; A.A. Dolmetta, *Le prime sentenze della Cassazione civile in materia di usura ex lege n. 108/1996*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2000, 627 ss.; G. Passagnoli, *Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione "autentica"*, in G. Vettori (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2002, 82; G. Porcelli, *La disciplina degli interessi bancari tra autonomia ed eteronomia*, Napoli, 2003, 48 ss.; G. Faucegla, *sub art. 1815*, nel *Commentario Gabrielli, Dei singoli contratti*, III, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, 201-203; G. Mucciarone, *Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, I, 445 ss.; C. Colombo, *Gli interessi nei contratti bancari*, in E. Capobianco (a cura di) *I contratti bancari*, in *Trattato dei contratti* Rescigno-Gabrielli, Torino, 2016, 433, in particolare 530; M. Semeraro, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, in *Riv. dir. bancario, dirittobancario.it*, 11, 2015, 1 ss., spec. 20; C. Robustella, *Usura bancaria e determinazione del tasso soglia*, Bari, 2017, spec. 163 ss.; F. Cappai, *Il rilievo degli oneri economici eventuali nel vaglio dell'usura dei contratti di mutuo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2016, 482 ss., spec. par. 6; G.

In questo quadro, in merito al dato letterale, si mette in evidenza difatti che l'art. 1, L. n. 108 del 1996, nel riscrivere l'art. 644 c.p. (stabilendo che è punito "Chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione in denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari"), non menziona espressamente gli interessi di mora, anzi sembra far riferimento ai soli interessi corrispettivi (15).

Si avverte inoltre che l'inciso "a qualunque titolo", contenuto nell'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 2000, con riguardo agli interessi da ritenere usurari, è collocato dopo le parole "promessi o convenuti", non immediatamente dopo il termine "interessi", dovendosi pertanto riferire non agli interessi di mora, bensì ai costi accessori del credito convenuti dalle parti "a titolo" di commissioni, remunerazioni o spese, secondo quanto previsto della disposizione di legge oggetto dell'interpretazione autentica (16).

Si aggiunge, ancora, che la lettura congiunta dei due commi dell'art. 1815 c.c. dimostra che la sanzione di nullità della clausola con cui sono convenuti interessi usurari posta dal comma 2 non può che afferire ai soli interessi corrispettivi, cui esclusivamente si rivolge il comma 1 (che sancisce il principio della naturale fruttuosità del mutuo), di talché non è corretto "sotto il profilo sistematico, argomentare dal carattere generico del riferimento agli 'interessi', di cui al secondo comma, una interpretazione estensiva pure a quelli moratori" (17).

Un'ulteriore conferma della bontà di tale impostazione è ravvisata nell'art. 2-bis, comma 2, D.L. n. 185 del 2008, convertito dalla L. n. 2 del 2009, che, stabilendo che, ai fini delle norme civili e penali sull'usura, rilevano gli "interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente", ha palese riguardo agli interessi corrispettivi, soltanto essi potendo costituire una remunerazione rispetto all'utilizzo dei fondi concessi (18).

Si menziona, infine, l'art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 10 novembre 2014, secondo cui il saggio degli interessi legali diviene, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello pari al tasso proprio dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (19): la previsione di un interesse legale di mora (per l'ipotesi di assenza di una specifica convenzione tra le parti sul punto), parametrato con rinvio al tasso di interesse di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, che è un tasso che per diverse operazioni risulta superiore al c.d. tasso soglia (20), dimostrerebbe, invero, che, ai fini dell'usura, non possono rilevare gli interessi moratori convenzionali, dovendosi altrimenti ritenere che la norma ammetta una "usura legale" (21).

I predetti indici letterali sarebbero poi convalidati dalla *ratio* della disciplina antiusura, intesa come volta non tanto a calmierare o livellare il mercato

Carriero, *Credito, interessi, usura: tra contratto e mercato*, *Ibidem*, 93 ss., spec. par. 8 e par. 9; F. Greco, *Problemi interpretativi della disciplina civilistica dell'usura*, in A. Barenghi (a cura di) *La trasparenza bancaria venticinque anni dopo*, Napoli, 2018, 337 ss.

(15) Cfr. ABF, Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, in questa *Rivista*, 2015, 25 ss., con *Commento* di F. Volpe, *Interessi moratori e usura*, V., inoltre, A.B.F. Roma 17 gennaio 2014, n. 260, e A. B.F., Coll. Coord., 30 aprile 2014, n. 2666, entrambe in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 482, annotate da F. Volpe, *Usura e interessi moratori nel linguaggio dell'Arbitro bancario e finanziario*.

(16) Cfr. U. Salanito, *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, in *Gli interessi usurari*, cit., 122 ss.; C. Robustella, *Sull'applicabilità del limite dei tassi "soglia" agli interessi moratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 1016; F. Volpe, *Usura e interessi moratori nel linguaggio dell'Arbitro bancario e finanziario*, cit., 500 ss.

(17) Così ABF, Coll. Coord., 30 aprile 2014, n. 2666, cit.

(18) Cfr. ABF, Coll. Coord., 23 maggio 2014, n. 3412, in *arbitrobancariofinanziario.it*, 15.

(19) Cfr. C. Robustella, *Sull'applicabilità del limite dei tassi "soglia" agli interessi moratori*, cit., 1003 ss., in part. 1027. Per la critica dell'argomento basato su tale disposizione sia consentito il rinvio ad A. Stilo, *Interessi moratori e "principio di simmetria" nella determinazione del tasso usurario*, in questa *Rivista*, 2016, 11, 1050.

(20) Così Trib. Taranto 3 marzo 2018, n. 594, in *dirittobancario.it*, Trib. Varese 26 aprile 2016, n. 431, in *ilcaso.it*.

(21) Cfr. sulla questione S. Pagliantini, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284*, in *Gli interessi usurari*, cit., 49 ss. In giurisprudenza, cfr. ad es. Trib. Varese 26 aprile 2016, n. 431, in *ilcaso.it*, in cui si afferma che, se "si dovesse opinare per l'ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l'effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore. Né potrebbe obiettarsi che in tale ultimo caso gli interessi così determinati non sono frutto di una pattuizione negoziale, ma sono imposti in via residuale dal legislatore, in quanto comunque si finirebbe con ammettere che un tasso di interesse, considerato massimamente lesivo, in quanto usurario, pur non modificandosi nei suoi contenuti sostanziali, diventi invece legittimo e conforme con gli interessi meritevoli di protezione per il solo fatto che, in difetto di pattuizione fra le parti, intervenga come sostitutivo su imposizione dello stesso legislatore". I sostenitori della tesi estensiva, invece, reputano ininfluenza il disposto dell'art. 1284, comma 4, c.c., perché l'effetto previsto dalla norma "non consegue né al semplice ritardo né ad un atto (generico) di messa in mora del debitore, bensì esclusivamente alla proposizione da parte del creditore della domanda giudiziale (per ottenere il pagamento di una obbligazione pecuniaria, con i relativi interessi)" (G. D'Amico, *op. cit.*, 39), di talché la disposizione mira non tanto a dar luogo ad una liquidazione forfetaria legale del danno (in ipotesi di omessa determinazione convenzionale dello stesso),

del credito (22), quanto piuttosto ad assicurarne il corretto funzionamento, *ratio* cui restano estranei oneri meramente eventuali (23).

Nella stessa prospettiva si pone, altresì, in risalto che la funzione della convenzione in tema di interessi moratori va individuata nella preventiva e forfetaria liquidazione del danno risarcibile in caso di inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, il che, oltre a distinguerli nettamente dagli interessi

corrispettivi (24), varrebbe ad assimilarli alla clausola penale, rispetto alla quale il rimedio in caso di eccessiva onerosità è la riduzione ad equità da parte del giudice ai sensi dell'art. 1384 c.c. (25) e non l'assoggettamento al vaglio ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. (26). L'argomento "forte" della tesi restrittiva è, ad ogni modo, rappresentato dal c.d. principio di simmetria (27), secondo cui, "se una valutazione è operata in funzione del raffronto con un dato parametro di

quanto essenzialmente - in un'ottica deflattiva del contenzioso (G. D'Amico, *op. cit.*, 39 ss.) - a "punire" il debitore che senza fondate ragioni resista all'azione del creditore, perseverando nell'inadempimento.

(22) Osserva U. Salanitro, *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, cit., 99 e 100, che la "funzione del limite del tasso usurario... è quella di evitare che si pretendano costi sproporzionati rispetto a quelli mediamente praticati dagli operatori economici: se non si considerano alcune voci di costo, solo perché eventuali, si determina invece un effetto calmierante sul mercato del credito che rende antieconomico il finanziamento delle operazioni più rischiose. Effetto calmierante che non solo non corrisponde alla *ratio* della disciplina dell'usura, che affida a parametri fondati sul libero mercato la determinazione delle soglie usuarie, evitando di ricorrere a integrazioni eteronome, ma che appare del tutto irrazionale, poiché inciderebbe soltanto sulle voci di costo eventuale, introducendo una dualità di trattamento che non presenta alcuna giustificazione". Esclude che la L. n. 108 del 1996 abbia una *ratio* calmieratrice del mercato del credito anche Cass. Civ., SS.UU., 19 ottobre 2017, n. 24675, in *Foro it.*, 2017, I, 3274 ss., con nota di richiami di A. Palmieri e note di G. Carriero, *Usura sopravvenuta. C'era una volta?*, e G. La Rocca, *Usura sopravvenuta e "sana e prudente gestione" della banca: le sezioni unite impongono di rimeditare la legge sull'usura a venti anni dall'entrata in vigore*; in *Corr. giur.*, 2017, 1484 ss., con note di S. Pagliantini, *L'usurarietà sopravvenuta ed il canone delle SS. UU.: ultimo atto?* e di G. Guizzi, *Le Sezioni Unite e il de profundis per l'usura sopravvenuta*; in questa *Rivista*, 2017, 637 ss., con nota di L. Morisi, *Il tramonto dell'usura sopravvenuta*; in *Giur. it.*, 2018, 40 ss., con nota di P. Bartolomucci, *L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 524, con nota di G. Salvi, *L'irrelevanza dell'usura sopravvenuta alla luce del vaglio (forse) definitivo delle sezioni unite*.

(23) V., ad es., F. Realmonte, *Stato di bisogno e condizioni ambientali*, cit., 779; U. Morera, *Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso "soglia"*, cit., 517; G. Oppo, *Lo "squilibrio" contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, cit., 534; A.A. Dolmetta, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, I, 501 ss.; G. Mucciarone, *Usura sopravvenuta e interessi moratori tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia*, cit. 445 ss.; C. Colombo, *Gli interessi nei contratti bancari*, cit., 512 ss.; G. Carriero, *Credito, interessi, usura: tra contratto e mercato*, cit., 93 ss.; A. Barenghi, *Diritto dei consumatori*, Milano, 2017, 446 ss.; G. Guizzi, *La Cassazione e l'usura... per fatto del debitore ("Aberrazioni" giurisprudenziali in tema interessi di mora e usura)*, in *Corr. giur.*, 2019, 158 ss.

(24) Cfr. O.T. Scozzafava, *Gli interessi monetari*, Napoli, 1984, 211 ss.; U. Morera, *I profili generali dell'attività negoziale dell'impresa bancaria*, in *Tratt. dir. civ.*, Napoli, 2006, 364; F. Realmonte, *Stato di bisogno e condizioni ambientali*, cit., 778 ss.; G. Tucci, *Usura e autonomia privata nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, in *Giur. it.*, 2001, 680; P. Dagna, *Profili civilistici dell'usura*, Padova, 2008, 127 ss.; G. Mucciarone, *Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia*, cit., 438.

(25) Cfr. ABF, Coll. Coord., 30 aprile 2014, n. 2666, cit. (che aggiunge che nei contratti con consumatori la manifesta

eccessività della clausola in tema di interessi moratori determina la nullità della medesima ex artt. 33, comma 2, lett. f e 36 c. cons.); cfr., di recente, Trib. Roma 30 gennaio 2020, n. 2042, in *DeJure*; Trib. Roma 26 gennaio 2016, n. 1463, in *iusletter.com*.

(26) Così ABF, Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, cit. L'unica ipotesi in cui la clausola contemplante gli interessi moratori può assumere rilevanza ai fini della normativa antiusura può aversi - secondo il Collegio - nel caso in cui le modalità di applicazione degli interessi di mora possano far ritenere ampiamente prevedibile il mancato rispetto, da parte del mutuatario, degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che l'applicazione degli interessi di mora non diviene più circostanza solo eventuale: in tal caso detti interessi assumono - di fatto - natura di corrispettivo e diviene invocabile la disciplina ex art. 1344 c.c., cui consegue la nullità della clausola interessi e l'applicazione del comma secondo dell'art. 1815 c.c.

(27) Il principio di omogeneità è richiamato anche da talune sentenze di merito: cfr. Trib. Milano 23 gennaio 2020, n. 604, in *DeJure*; Trib. Bologna 6 marzo 2018, n. 20222, cit.; Trib. Reggio Emilia 7 luglio 2017, n. 718, in *DeJure*; Trib. Milano 16 febbraio 2017, n. 1906, *Ibidem*, in cui si legge che le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze, sulla base delle quali vengono effettuate trimestralmente dalla Banca d'Italia le rilevazioni del TEGM, "hanno sempre previsto e disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito. Al contrario, analoga rilevazione non viene richiesta con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento del mutuatario, nonché in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremamente eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito. Il fatto, quindi, che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito), porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari. Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi). In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare".

riferimento (nel caso di specie, il tasso-soglia, ricavato sulla scorta del TEGM), i componenti di ciò che forma oggetto della valutazione (il TEG) debbono necessariamente coincidere con i componenti che hanno contribuito a fissare il parametro” (28).

Partendo dal presupposto della necessaria omogeneità tra TEG e TEGM, appare invero conseguenziale la non inclusione degli interessi moratori tra gli oneri da valutare ai fini del vaglio di usurarietà. Se si impiegasse, infatti, una modalità di calcolo del TEG relativo allo specifico rapporto oggetto di verifica differente da quella adottata ogni trimestre dagli istituti di credito per rilevare i tassi medi da cui discendono i tassi soglia tempo per tempo vigenti, verrebbe meno l’includibile “perfetta simmetria dei due termini del confronto” (il TEG del rapporto e, appunto, i “tassi-soglia”) (29).

Siffatto sillogismo non è tuttavia univoco, tant’è che, come si vedrà di qui a poco, nella sentenza in commento viene riaffermata la validità del principio di simmetria nell’ambito dell’opzione interpretativa esattamente contraria, il che comprova, da un lato, che, qualsiasi impostazione si prediliga in proposito, la così detta omogeneità dei dati da comparare in punto di usura costituisce un “nodo essenziale” del problema inerente all’individuazione degli elementi da considerare nel calcolo del TEG del singolo rapporto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia e, dall’altro, che il dibattito sul tema non è stato sopito, ma semmai alimentato, dal precedente intervento del supremo consesso in materia di CMS “storica”.

La soluzione delle Sezioni Unite sulle questioni oggetto dell’ordinanza di rimessione

Come anticipato, la pronuncia in commento prende posizione tanto sulla rilevanza degli interessi di mora sotto il profilo dell’accertamento dell’usurarietà quanto sulla necessaria omogeneità dei dati da comparare a tal fine.

Sulla prima questione, ad avviso delle Sezioni Unite, non è dirimente l’argomento letterale, non essendo univoci i relativi indici; non lo è quello storico, perché la disciplina è mutevole ed è mutata nei secoli, né il legislatore è tenuto a porsi in necessaria continuità con le scelte e le nozioni pregresse; non lo è

neppure l’elemento che si fonda sull’identica e concreta capacità degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora di remunerare il mancato godimento d’un capitale, in quanto meramente descrittivo e non ordinante, essendo diversa la causa giuridica dell’attribuzione; non lo è, infine, quello della mancata rilevazione del tasso di mora nel TEGM da parte dei decreti ministeriali, discorrendosi di un evento meramente accidentale privo di valenza ermeneutica.

Il criterio-guida è piuttosto costituito dalle *rationes legis* della normativa antiusura, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario.

In questa prospettiva, l’esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all’interesse moratorio. È anzi primaria l’esigenza di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore, che, “se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l’ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina *ad hoc* dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti” (30).

La normativa antiusura, dunque, mira a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, siano essi corrispettivi o moratori. E ciò pure se si tratta di categorie distinte nel diritto delle obbligazioni e se è diversa l’intensità del c.d. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli uni e degli altri, dal momento che, mentre gli interessi corrispettivi presuppongono la puntualità dei pagamenti dovuti, i moratori “incorporano l’*incertus an* e l’*incertus quando* del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell’attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l’intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-*undecies* e 124-*bis*). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura” (31).

In che termini è presto detto: posto che il c.d. tasso soglia viene calcolato assumendo come parametro un

(28) C. Colombo, *Commissione di massimo scoperto e disciplina antiusura: le Sezioni Unite avallano il principio di simmetria ed impongono la comparazione separata*, in *Corr. giur.*, 2018, 11, 1339 ss., par. 4.

(29) Così ABF, Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, cit.

(30) V. sentenza in commento, par. 6.

(31) V. sentenza in commento, par. 7, i).

dato oggettivo - il tasso effettivo globale medio - rilevato per categorie di operazioni creditizie ed oggetto di pubblicazione periodica nei decreti ministeriali pubblicati dopo l'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, qualora tali decreti contengano anche la rilevazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente rispetto al TEGM, di questo tasso medio di mora, pur esso rilevato in modo oggettivo ed idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria (perché "fuori mercato"), si deve tener conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori, in applicazione del principio di simmetria già espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass. Civ., SS.UU., n. 16303 del 2018 in tema di CMS (32).

Il riferimento è, anzitutto, al D.M. del 25 marzo 2003 ed a quelli successivi nei quali è riportato che l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Secondo le Sezioni Unite, questo è un dato la cui significatività non può essere disconosciuta, in quanto "reputato ancora attuale dall'autorità tecnica", essendo mantenuto, sia pure "a fini conoscitivi" (33), nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del TEGM.

Inoltre, a partire dal D.M. 21 dicembre 2017, si è cominciato a distinguere all'interno del tasso medio di mora, individuandone tre diversi per i mutui ipotecari ultraquinquennali, per le operazioni di *leasing* e per il complesso degli altri prestiti. Nei più recenti decreti ministeriali, quindi, non solo sono riportati i tassi effettivi medi, sulla scorta dei quali va calcolato il tasso soglia (aumentando i predetti tassi di un quarto ed aggiungendo ulteriori quattro punti percentuali), ma si dà anche atto che (in forza della rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia

nel 2015) i tassi di mora convenzionali sul mercato presentano, rispetto agli interessi corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti. Di conseguenza, la soglia, comprensiva degli interessi di mora, può essere determinata secondo la formula che segue: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".

Se, invece, il D.M. di riferimento non contiene l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come accade per i decreti ministeriali pubblicati sino al D.M. 25 marzo 2003), ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del TEGM, così come rilevato, con la maggiorazione prevista.

L'intero ragionamento ruota, pertanto, intorno al principio per il quale deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione: un principio di cui le Sezioni Unite ribadiscono la validità, in considerazione sia del "contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1", sia della "intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento" (34).

Nella sostanza, le Sezioni Unite ricalcano l'affermazione secondo cui il principio di simmetria è logicamente insito nel criterio normativo di verifica del superamento della "soglia usuraria" (35). E ciò in quanto nel caso della c.d. usura oggettiva (presunta) il vaglio di usurarietà si basa "sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto

(32) Secondo C. Cicero - M. Maxia, *La questione dei rapporti tra interessi di mora e usura, in attesa delle Sezioni Unite*, cit., par. 8, le Sezioni Unite si sarebbero discostate dal criterio seguito in tema di CMS, giacché, "diversamente da quanto avvenuto per le CMS, l'indagine statistica della Banca d'Italia in tema di mora non rispetta i criteri di cui all'art. 2, L. 108/1996, perché non è aggiornata trimestralmente e non è condotta per categorie omogenee di operazioni. Si ricorda infatti che dal D.M. del 25 marzo 2003 è stata riportata un'indagine statistica del 2002 in base alla quale risultava che gli interessi moratori presentavano un saggio medio superiore di 2,1 punti percentuali rispetto agli interessi corrispettivi. Con il D.M. 28 marzo 2018 è stata aggiornata la predetta rilevazione che

ora distingue tre categorie: i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, le operazioni di *leasing* e l'ipotesi residuale 'altri prestiti'. La rilevazione non è stata aggiornata trimestralmente né diversificata in base alle categorie omogenee di operazioni individuate dal MEF. Per questo motivo il TEGM - in ipotesi illegittimo perché non tiene conto della mora - non potrebbe essere integrato con i predetti valori, poiché non sono ricavati secondo i criteri e le modalità previste dalla Legge".

(33) Gli incisi tra virgolette sono tratti dal par. 7, lett. ii.2).

(34) V. sentenza in commento, par. 7, ii.3).

(35) Così anche Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12965, cit., in tema di CMS "storica".

(il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (36).

La rilevanza degli interessi moratori usurari ed il principio di simmetria: gli effetti diretti sull'individuazione del tasso-soglia

Si è appena detto che le Sezioni Unite, nel seguire l'interpretazione, già consolidata presso la giurisprudenza di legittimità, che postula la rilevanza degli interessi moratori ai fini del vaglio di usurarietà, riaffermano la validità del c.d. principio di simmetria sulla base di un argomento letterale e di un argomento logico.

Al riguardo, è bene prendere le mosse da due dati di fatto con cui si deve necessariamente fare i conti quando si discute di interessi moratori usurari.

Il primo, ed il più rimarchevole, è rappresentato dalla considerazione che il tasso soglia è costruito sulla base di un TEGM che non prende in considerazione gli interessi di mora.

Il secondo, correlato al precedente, è costituito dalla circostanza che la misura degli interessi moratori (convenzionali) è sempre maggiore di quella degli interessi corrispettivi (37), anzi spesso è sensibilmente superiore, il che si spiega in quanto la “prima misura incorpora il presupposto della puntualità nei pagamenti dovuti, mentre la seconda incorpora l'incertezza relativa al momento della *solutio*, posto che il soddisfacimento delle ragioni creditorie non è più affidato alla fisiologica esecuzione del contratto, ma ai rimedi che assistono il creditore deluso, il quale può anche rimanere tale per sempre” (38).

Da qui l'importanza del *decisum* del Supremo Collegio, che interessa essenzialmente quelle operazioni che la Banca d'Italia definisce come “finanziamenti con un piano di ammortamento prestabilito” (credito personale, credito finalizzato, *leasing*, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altre forme di finanziamento), che si distinguono dalle “operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile” (ossia aperture di credito in conto corrente, anticipazioni su crediti e sconto di portafoglio

commerciale, *factoring*, credito *revolving*) (39) per il diverso atteggiarsi dell'obbligazione restitutoria.

Tale obbligazione, infatti, “nei finanziamenti ad utilizzo flessibile, si presenta come l'ultimo momento del rapporto contrattuale, perché la prestazione restitutoria è destinata a sorgere solo al momento della chiusura del rapporto; mentre nei finanziamenti con piano di ammortamento prestabilito, diviene parte integrante dello svolgimento del rapporto, perché la restituzione è ripartita in rate esigibili nel corso dell'esecuzione del contratto” (40).

Ecco allora che, rispetto alle “operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile”, ha poco senso parlare di rilevanza degli interessi di mora ai fini della disciplina antiusura e di principio di simmetria, dal momento che l'applicazione degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori avviene per lo più in termini alternativi: in tali schemi negoziali, quando il rapporto è in vita, gli interessi moratori non trovano applicazione (salvo che in casi particolari, come quello dello sconfinamento del fido); viceversa, quando il rapporto viene chiuso, gli interessi corrispettivi non trovano più spazio ed al loro posto maturano gli interessi moratori (41).

Nei “finanziamenti con un piano di ammortamento prestabilito”, invece, già in costanza di rapporto, in ipotesi di inadempimento o di ritardo nel pagamento delle rate di rimborso del finanziamento, scattano gli interessi moratori che si incrociano pertanto con gli interessi corrispettivi, facendo sorgere il problema di accertare se - ed eventualmente in che termini - le due categorie di interessi vadano rapportate tra loro ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia.

Chiariti, dunque, i confini delle questioni affrontate nella sentenza in commento, si può ora tornare alle argomentazioni addotte allo scopo di avallare il principio di simmetria, a partire dal dato letterale, incentrato sul combinato disposto degli artt. 644, comma 4, c.p., e 2, comma 1, L. n. 108 del 1996: un dato che si rivela tuttavia debole, o comunque non determinante.

Ed invero, l'art. 644 c.p. è ambivalente già sul piano della rilevanza “usuraria” degli interessi di mora, in quanto, se il comma 4 stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni “a qualsiasi titolo”

(36) Così sempre Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12965, cit.

(37) G. D'Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 21.

(38) ABF, Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, cit., par. 5.

(39) Su tale distinzione v. G. D'Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 9 ss.

(40) Così F. Piraino, *Usura e interessi*, in *Gli interessi usurari*, cit., 116.

(41) Cfr. G. D'Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 10, nt. 21.

e delle spese (escluse quelle per imposte e tasse) collegate all'erogazione del credito, ed è quindi suscettibile di essere riferito anche agli interessi moratori (42), ad esso fa da contraltare il comma 1, che, nel sanzionare la promessa o dazione di interessi o vantaggi usurari "in corrispettivo" di una prestazione di denaro, sembra attenere esclusivamente agli interessi corrispettivi ed escludere dal suo ambito di applicazione le prestazioni di natura diversa, quali i tassi di mora.

Né risulta decisiva la lettura congiunta della norma con l'art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996 (a mente del quale "Il Ministro del tesoro ... rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari...").

Se infatti l'art. 2, nel definire il TEGM, utilizza una formula analoga a quella dettata per il TEG dall'art. 644, comma 4, c.p., le due disposizioni valgono ad esprimere il principio di onnicomprensività delle utilità date o promesse al finanziatore ai fini del sindacato di usura (43), piuttosto che il preteso principio di simmetria.

A ciò deve aggiungersi che è lo stesso legislatore a distinguere tra "Tasso effettivo globale" (TEG), che rileva ai fini del controllo di usurarietà ed ingloba - accanto agli interessi corrispettivi - anche "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese [escluse quelle per imposte e tasse], collegate alla erogazione del credito" (art. 1, comma 4, L. n. 108/1996), e "Tasso effettivo globale medio" (TEGM), che "costituisce il limite (nel caso ... del tasso-soglia) oltre il quale il tasso di interesse diventa usurario" (44), in tal modo prevedendo la possibilità di una non

coincidenza tra "voci" rilevanti per il calcolo del TEGM e dati che integrano il "costo del credito" del singolo rapporto.

Che non vi siano indici letterali univoci a sostegno di siffatto principio è del resto confermato da un'altra disposizione, esulante dal sistema della normativa antiusura.

Il riferimento è al D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 (45), che nell'inserire al Titolo VI, dopo il Capo I del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), il "Capo I-bis Credito immobiliare ai consumatori" (art. 1, comma 2, T.U.B.), specifica che il "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito (art. 120-quinquies, comma 1, T.U.B.) ed aggiunge (v. comma 2) che sono escluse dal costo totale del credito (nella parte che qui interessa) "le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito". Tale inciso, pur se circoscritto ai soli contratti con i consumatori, ad una prima lettura parrebbe esprimere la necessità di una perfetta simmetria tra i criteri di rilevazione del TEGM e le voci del singolo rapporto contrattuale da raffrontare (con il tasso soglia che sul TEGM risulta costruito) ai fini dell'applicazione della normativa antiusura. In quest'ottica, precisamente, l'estraneità della clausola penale al costo complessivo del credito, prevista dalla norma suddetta (di derivazione comunitaria) (46), si riallaccerebbe alla funzione di preventiva e forfettaria liquidazione del danno risarcibile assolta dagli interessi moratori, funzione tale da assimilarli (secondo una tesi assai diffusa (47)) alla clausola penale, e denoterebbe una volta per tutte che non è corretto calcolare nel costo del credito agli effetti della

(42) Da ultimo v. L. Pascucci, *Interessi moratori e usura: interpretazione abrogante dell'art. 1815, co. 2, c.c. in una recente decisione della Suprema Corte*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, 47. Secondo una diversa impostazione, data la collocazione dell'inciso "a qualunque titolo" dopo i termini "promessi o convenuti", lo stesso sarebbe solo finalizzato a sottoporre alla disciplina ogni tipo negoziale in forza del quale l'obbligazione accessoria è convenuta e non concernerebbe la natura degli interessi: così U. Salanito, *Usura e interessi moratori*, cit., 82; C. Robustella, *Sull'applicabilità del limite dei tassi "soglia" agli interessi moratori*, cit., 1016; F. Volpe, *Usura e interessi moratori nel linguaggio dell'Arbitro bancario e finanziario*, cit., 500 ss. In giurisprudenza, v. ABF, Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, cit., 928 ss., e ABF, Coll. Roma, 17 gennaio 2014, n. 260, cit., 495 ss.

(43) F. Piraino, *La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto*, cit., par. 3.

(44) Così G. D'Amico, "Principio di simmetria" e legge antiusura, in questa *Rivista*, 2017, 5, 507.

(45) Sulla disciplina di cui all'art. 120-quinquies T.U.B., v., fra gli altri, G. D'Amico, *La resistibile ascesa del patto marciano*, in G. D'Amico - S. Pagliantini - F. Piraino - T. Rumi, *I nuovi marciari*,

Torino 2017, 29 ss.; F. Piraino, *L'inadempimento del contratto di credito immobiliare ai consumatori e il patto marciano*, *ivi.*, 149 ss.

(46) V. già prima dell'art. 4, n. 13, Dir. 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali l'art. 19, comma 2, Dir. 2008/48/CE, non a caso richiamata da ABF, Coll. Roma, ord., 17 gennaio 2014, n. 260, cit.

(47) Cfr. M. Fragali, *Del Mutuo. Artt. 1813-1822*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, 1966, 360; M. Libertini, *Interessi*, cit., 129; C.M. Bianca, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja - G. Branca, cit., 303; Id., *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, Milano, 1990, 240; E. Quadri, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 563; F. Realmonte, *Stato di bisogno e condizioni ambientali*, cit., 778; O.T. Scozzafava, *Gli interessi monetari*, cit., 112; Id., *Gli interessi dei capitali*, cit., 173, 194-195. Sull'assimilazione della pattuizione relativa agli interessi di mora alla clausola penale v. altresì Cass. Civ. 18 novembre 2010, n. 23273, in questa *Rivista*, 2011, 179; Cass. Civ. 21 giugno 2001, n. 8481, in *Mass. Giur. it.*, 2001; Cass. Civ. 10 luglio 1996, n. 6298, in *Giur. it.*, 1997, 1, 1257; Cass. Civ. 17 marzo 1994, n. 2538, in *Mass. Giur. it.*, 1994.

valutazione di usurarietà gli interessi di mora convenzionali, che non rientrano tra gli oneri sostenuti dal cliente da tenere in considerazione nella base di calcolo del TEGM.

Una simile conclusione, che ricalcherebbe un argomento già svolto dall'ABF (48) in ordine all'analoga disposizione dell'art. 19, comma 2, Dir. 2008/48/CE, è suscettibile però di essere ribaltata.

In proposito, si è già detto (49) che, per un verso, l'art. 120-*quinquies*, comma 2, T.U.B. (al pari dell'art. 4, n. 13, Dir. 2014/17/UE che ha recepito), parla di penale per l'inadempimento, che è un istituto non del tutto sovrapponibile agli interessi di mora, e che, per altro verso, la disposizione lascia inalterata la disciplina antiusura, sicché potrebbe semmai rafforzare la tesi dell'assimilazione degli interessi moratori convenzionali alle penali per il (solo) ritardo e fornire argomenti all'opzione interpretativa che individua nella

riduzione equitativa ai sensi dell'art. 1384 c.c. (50) il rimedio applicabile in caso di interessi moratori eccedenti la misura del tasso soglia, senza anche corroborare il c.d. principio di simmetria.

Al di là dell'assenza di solide basi testuali, giova oltretutto sottolineare che la pretesa omogeneità tra TEGM e TEG è smentita dalla considerazione che si tratta di "entità distinte e connotate da diversa funzione" (51): il primo rappresenta il costo fisiologico medio di mercato del finanziamento, mentre il secondo individua il costo della singola operazione creditizia.

La rilevazione del TEGM è infatti "rivolta a cogliere la fisiologia, non la patologia del fenomeno" (52), essendo lo stesso deputato a fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (v. art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996), distinti per classi

(48) Cfr. ABF, Coll. Roma, ord., 17 gennaio 2014, n. 260, cit.

(49) Sia consentito rinviare ad A. Stilo, *Il c.d. principio di simmetria oltre le Sezioni Unite: nuovi scenari interpretativi e possibili "effetti collaterali"*, cit., 537.

(50) In senso favorevole alla riducibilità ex art. 1384 c.c. dei tassi di interesse moratori convenzionali v., tra gli altri, F. Realmonte, *Stato di bisogno e condizioni ambientali*, cit., 779-781; A.A. Dolmetta, *Le prime sentenze della Cassazione civile*, cit., 632; G. D'Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 45 ss.

(51) Così V. Farina, *Sindacato e disapplicazione dei decreti ministeriali in tema di usura e rilevanza dell'operazione economica*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, n. 4/2016. Ad avviso dell'A., "è da condividere quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui T.E.G. e T.E.G.M. siano entità distinte e connotate da diversa funzione: il T.E.G.M. rappresenta 'un indicatore fisiologico medio del mercato' mentre il T.E.G., per come enucleato dalla definizione del costo del credito data dal comma 4 dell'art. 644 c.p., attiene alla sua quantificazione con riguardo alla singola operazione. Ben può accadere dunque che 'l'aggregato dei costi ricompresi nella formula del T.E.G., impiegata per la determinazione del T.E.G.M.' possa 'non esaurire tutti i possibili costi che rispondono al principio dettato dall'art. 644 c.p.'. Trattasi di due rette, che corrono su diversi piani e il cui punto di intersezione è dettato dalla verifica da parte del giudice dello sfioramento da parte del T.E.G., relativo alla singola fattispecie di erogazione a titolo oneroso del credito, del tasso soglia, alla determinazione del quale contribuisce il T.E.G.M. per come rilevato nel sistema bancario e finanziario. Proprio dalle considerazioni che precedono si trae il convincimento che, mentre le singole componenti del costo del credito, per come individuate dalla Banca d'Italia nelle sue Istruzioni ai fini della segnalazione a cui sono tenute le banche e gli intermediari finanziari per la rilevazione del TEGM, non hanno rilievo vincolante nella determinazione del TEG della singola operazione di erogazione ai sensi dell'art. 644, comma 4°, c.p., non così è a dirsi con riferimento alla classificazione delle operazioni 'per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie'. Invero è proprio il quarto comma dell'art. 644 c.p. che individua la soglia oltre la quale 'gli interessi sono sempre usurari' nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso', operando un chiaro ancoraggio della qualificazione della fattispecie in relazione alle categorie di 'operazioni in cui il credito è compreso'".

(52) R. Marcelli, *L'usura della legge e l'usura della Banca d'Italia: nella mora riemerge il simulacro dell'omogeneità. La rilevazione statistica e la verifica dell'art. 644 c.p.: finalità accostate ma non identiche*, in *ilcaso.it*, 2014, 3; Id., *Lo stereotipo dell'omogeneità (Cassazione nn. 12965/16 e 22270/16 e il principio di onnicomprensività. La rilevazione statistica del TEGM e la verifica dell'art. 644 c.p., ambiti tecnici accostati ma non sovrapponibili*, estratto da *Usura bancaria ad un ventennio dalla legge: un impietoso bilancio*, 2017, in *assocut.it*, 16, in cui si osserva: "L'apparente distonia fra quanto indicato nelle Istruzioni e quanto inequivocabilmente disposto dal 4° comma dell'art. 644 c.p. trova spiegazione nel diverso ruolo svolto dalla rilevazione statistica del tasso effettivo globale medio e dalla specifica verifica del rispetto della soglia d'usura. La rilevazione del TEGM ha una finalità statistica sua propria, volta a cogliere, attraverso una stima il più possibile attendibile, un dato medio di mercato. Sul piano tecnico-scientifico si possono elaborare più metodologie ed algoritmi per conseguire una stima corretta del valore medio di mercato, in funzione dello scopo che la media stessa deve assolvere nel tempo. Le 'Istruzioni' della Banca d'Italia parlano correttamente di 'obbligo di segnalazione per la rilevazione ai fini statistici' e, nelle edizioni che si sono succedute nel tempo, perseguono - quando non interferiscano finalità diverse ed estranee -, attraverso una complessa ed articolata rilevazione, gradi di maggiore attendibilità della stima. I valori del TEG segnalati dalle banche che, adeguatamente aggregati, vanno a comporre - congiuntamente alle variazioni dei tassi di riferimento BCE - il TEGM pubblicato trimestralmente dal MEF, devono rispettare criteri e modalità di calcolo coerenti con tale finalità, soggetti, altresì, alle modifiche imposte dall'evoluzione del mercato e della sua regolamentazione. I criteri di rilevazione statistica del valore medio di mercato rimangono fissati dalla Banca d'Italia, sono complessi, articolati in dettagli operativi, più volte mutati per migliorare la precisione della stima, esclusivamente rivolti agli intermediari. Diversa è, nello specifico caso concreto, la verifica dell'art. 644 c.p.: non intervengono criteri di stima, ma una ineludibile misura del costo, matematicamente certa e univocamente determinata da un principio semplice e di usuale impiego in finanza, che rimane immutabile nel tempo. La rilevazione statistica concerne una diversa finalità e un distinto processo di calcolo - prossimi ma non identici a quelli dell'art. 644 c.p. - ricomprendenti l'operatività ordinaria degli intermediari bancari e finanziari; al contrario la verifica dell'usura abbraccia ogni genere di costo attinente al credito, ordinario e patologico, riconosciuto agli intermediari e ad altri soggetti che intervengono nell'operazione".

omogenee di operazioni “tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie” (comma 2), allo scopo di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (53).

Viceversa, il TEG abbraccia “ogni onere in concreto sopportato per l’erogazione del credito, fisiologico e non, patologico e non” (54), per cui ben può una voce di costo rientrare nel calcolo del TEG per la verifica d’usura, pur non essendo inclusa nella rilevazione del valore medio di mercato.

Inoltre, sotto un diverso profilo, il criterio seguito per la determinazione del TEGM non è vincolante nell’interpretazione del dato normativo (55), atteso che “il tasso-soglia non si identifica con il TEGM, ma con tale valore aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, ma entro il limite massimo di incremento di non più di otto punti percentuali rispetto al tasso medio effettivo globale” (56), e ciò serve proprio “a tener conto di ‘variabili’ inerenti al singolo rapporto, variabili tra le quali ben potrebbe rientrare anche l’inadempimento (fatto ... meramente eventuale) e la connessa applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti” (57).

In altre parole, la *ratio* della fissazione del tasso di usura nei termini suindicati non può esaurirsi nella funzione di consentire operazioni di finanziamento più onerose della media, pure in ragione della loro rischiosità (58), ma è volta a far sì che la banca, nell’ambito del differenziale tra il tasso medio e il tasso soglia, possa modulare l’offerta di credito

contemplando anche remunerazioni o vantaggi ulteriori rispetto a quelli inclusi nell’elaborazione del TEGM e così coniugando “due esigenze di primaria importanza: il contenimento del costo dei finanziamenti, il c.d. effetto-calmiere, e la diversificazione dell’offerta di credito” (59).

TEGM e TEG “sono dunque omogenei ... soltanto nel senso che unico è il criterio normativamente previsto di rilevanza, ossia l’inerenza alla concessione di credito” (60).

Nell’indicata prospettiva, poi, la circostanza che gli interessi di mora non siano ricompresi nel TEGM significa esclusivamente che gli stessi, per il loro carattere “patologico”, non concorrono a determinare il normale prezzo del credito (che evidentemente rispecchia la fase “fisiologica” del rapporto), ma non comporta che essi siano estranei alla valutazione di usurarietà, rientrando a pieno titolo nel TEG, ossia nel tasso effettivo globale applicato dalla banca nella singola operazione con il cliente.

Diversa è tuttavia l’impostazione seguita dalle Sezioni Unite, che estendono - *mutatis mutandis* - agli interessi di mora le conclusioni raggiunte in tema di CMS “storica”, ragionando in termini di simmetria (61) e convalidando l’idea di una sorta di “soglia parallela” (62) con riferimento a tali interessi.

La sentenza in commento, difatti, partendo dal presupposto che, se di una voce di costo si tiene conto nella rilevazione del TEGM, la stessa non può essere ignorata ai fini della determinazione del tasso che in concreto caratterizza una determinata operazione, fa proprio, sviluppandolo ulteriormente, l’orientamento (63) che, onde evitare il confronto tra dati

(53) Cfr. *amplius* A. Stilo, *Il c.d. principio di simmetria oltre le Sezioni Unite*, cit., 528 ss.

(54) Trib. Pordenone 7 marzo 2012 (in materia di commissione di massimo scoperto), in *ilcaso.it*.

(55) Cfr. U. Salanitro, *Usura e interessi moratori*, cit., 79 ss., 84.

(56) Cfr. F. Piraino, *Usura e interessi*, cit., 146.

(57) Cfr. G. D’Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 32. *Contra*, C. Colombo, *op. cit.*, par. 3, secondo cui “il differenziale *de quo* ha... lo scopo essenziale di evitare di considerare automaticamente illegittima qualsivoglia condizione economica che si collochi al di sopra della media di mercato, e non già quello di consentire la remunerazione del credito anche in ipotesi che fuoriescono dalla fisiologia del rapporto”.

(58) Così U. Salanitro, *Usura e interessi moratori*, cit., 143 ss.

(59) F. Piraino, *loc. ult. cit.*, par. 3. Forti perplessità sono invece manifestate sul punto da E. Quadri, *Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere*, cit., par. 4.

(60) Cfr. Trib. Torino 27 aprile 2016, cit.

(61) Per ulteriori argomentazioni nel senso dell’insussistenza di un principio di simmetria tra TEGM e TEG, v. G. D’Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 30 ss.; *Id.*, *Postilla (2017). Sul c.d. “principio di simmetria” tra elementi che concorrono alla determinazione del T.E.G. (ai fini del giudizio di “usurarietà”) ed elementi oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del T.E.G.*

M., in *Gli interessi usurari*, cit., 47 ss.; L. Pascucci, *Usura e oneri eventuali*, Torino, 2019, 14 ss., in part. 21 ss.

(62) Di “soglie parallele” parla A. Palmieri, *Usura e sanzioni civili: assetti ancora instabili*, nota a Cass. Civ. 9 gennaio 2013, n. 350, cit., 129.

(63) Cfr., in dottrina, tra gli altri, A. Turco, *Il tasso soglia usurario e il contratto di mutuo*, in *Riv. not.*, 2005, 265 ss., 284 ss., e nella giurisprudenza di merito, ad es., Trib. Sulmona 20 luglio 2017, n. 295; Trib. Palmi 5 aprile 2017, n. 292; Trib. Asti 7 marzo 2017, n. 198; Trib. Sassari 24 gennaio 2017, n. 100; Trib. Lanciano 16 marzo 2016, n. 127; tutte in *expartecreditoris.it*. V. anche Trib. Padova 13 gennaio 2016, in *DeJure*, 2016, 27 gennaio 2015, in *ilcaso.it.*, e 23 settembre 2014, in *dirittobancario.it*, con nota di A.A. Dolmetta; Trib. Milano 3 dicembre 2014, n. 14394, *Ibidem*; Trib. Cremona 30 ottobre 2014, *Ibidem*. *Contra*, ABF, Coll. Coord., 30 aprile 2014, n. 2666, cit., in cui si legge che il parametro in questione è offerto sulla base di una rilevazione risalente nel tempo (e precisamente all’anno 2002) e priva di precisione statistica (essendo frutto di una mera indagine eseguita “a fini conoscitivi” dall’Autorità di Vigilanza unitamente all’Ufficio Italiano Cambi), e che ad ogni modo, anche se lo stesso parametro fosse aggiornato e rideterminato sulla base di una puntuale rilevazione della media dei tassi convenzionali degli interessi di mora, non sarebbe idoneo allo scopo, potendo valere solo a fornire elementi di giudizio da valutare in un quadro circostanziale più complesso, nell’ambito del quale gioca

disomogenei, si avvale del suggerimento contenuto nella Comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013 (64), consistente nell'aumentare, ai fini del vaglio di usurarietà degli interessi moratori, il TEGM (che non li prevede) dell'entità "media" della maggiorazione dell'interesse moratorio rispetto a quello corrispettivo (65).

Siffatto orientamento (66) non appare però persuasivo.

Ed invero, a parte che la rilevazione iniziale dei "tassi medi" di mora è datata e non è diversificata in base alle categorie omogenee di operazioni individuate dal MEF, non può sottacersi che tale rilevazione è connotata da una finalità puramente statistica e non rispondente alla *ratio* della normativa antiusura (67). Inoltre, se in effetti i più recenti decreti ministeriali (a partire dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2017 (68)) contengono un aggiornamento del dato e distinguono tra mutui ipotecari di durata ultraquinquennale,

operazioni di *leasing* e complesso degli altri prestiti (69), sta di fatto che il criterio recepito dalle Sezioni Unite finisce "per ipotizzare un doppio TEGM e un (correlato) doppio 'tasso soglia', calcolato una volta senza tener conto degli interessi moratori (e destinato a valere, in questa forma, per la valutazione dell'usurarietà dei soli interessi convenzionali corrispettivi), e un'altra volta tenendo conto dei tassi 'medi' degli interessi moratori, anch'essi fatti oggetto di apposita periodica rilevazione (e destinato a fungere da parametro nel caso in cui l'usurarietà fosse denunciata, per l'appunto, nei confronti del tasso degli interessi moratori applicati nel singolo concreto rapporto)" (70).

Il legislatore, tuttavia, ha previsto un TEGM unitario ed un tasso-soglia unitario, diversificato per categorie di operazioni e non per singole voci di costo (71), e non sembra che l'autorità di vigilanza o i giudici possano creare un tasso-soglia ulteriore, non contemplato dall'ordinamento (72).

un ruolo decisivo il canone rappresentato dall'interesse del creditore all'adempimento ex art. 1384 c.c.: canone che, essendo "evidentemente relativo all'operazione economica concretamente posta in essere, si presenta adeguatamente idoneo a governare la diversità tipologica dei rapporti creditizi, con riferimento ai quali può venire evocata la questione della eccessività del tasso degli interessi moratori". Sotto tale profilo, non si può dunque trascurare, anche nel quadro di una valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona fede, il rapporto quantitativo intercorrente tra i tassi corrispettivi e quelli moratori convenzionalmente predefiniti, né tantomeno "la rischiosità aggiuntiva dell'inadempimento per il creditore, in considerazione, ovviamente, dell'assetto complessivo dell'operazione economica, quale risultante anche alla luce delle garanzie che assistono il credito". Inoltre, le conseguenze della valutazione in termini di "manifesta eccessività" del tasso moratorio convenuto - con una relativa eventuale riduzione che deve trovare il proprio limite inferiore nel tasso degli interessi corrispettivi - sono destinate ad incidere esclusivamente sugli interessi moratori, ferma restando l'operatività del regime convenzionale degli interessi corrispettivi, tanto per le rate scadute quanto per quelle a scadere (in assenza di risoluzione del contratto).

(64) V. Comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, avente ad oggetto *Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*, in *bancaditalia.it*, par. 4.

(65) Come già detto, secondo le Sezioni Unite, l'adozione di tale criterio si impone qualora trovi applicazione un D.M. nel quale sia riportato il dato inerente agli interessi moratori rilevato nell'ambito di detta indagine conoscitiva. Analogo criterio va utilizzato (*a fortiori*) quando il D.M. di riferimento dà atto dell'aggiornamento di tale rilevazione con quella - più recente - effettuata dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base alla quale i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti. Tale soluzione era già seguita da una parte della giurisprudenza di merito: v. Trib. Roma 2 marzo 2020, n. 4533, e Trib. Roma 3 gennaio 2020, n. 43; Trib. Siena 28 novembre 2019, n. 1188 (tutte in *DeJure*); Trib. Ferrara 23 gennaio 2019, in *expartecreditoris.it*; Trib. Pavia 28 gennaio 2019; Trib. Catania 11 luglio 2018; Trib. Sulmona 20 luglio 2017; Trib. Cagliari 19 ottobre 2016; Trib. Bologna 6 settembre 2016 (tutte in

DeJure). *Contra*, tra le più recenti, Trib. Cosenza 29 aprile 2020, n. 820; Trib. Roma 10 aprile 2020, n. 6020; App. Lecce 29 ottobre 2019, n. 1192 (tutte in *DeJure*).

(66) Nel senso della rilevanza usuraria degli interessi di mora sulla base di una soglia *ad hoc* si era già espressa Cass. Civ. 17 ottobre 2019, n. 26286, cit. *Contra*, Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n. 27442, cit., che esclude che "l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base (...) ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di 'mora-soglia' ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia".

(67) Sia consentito il rinvio ad A. Stilo, *Ancora sulla pretesa sommatoria degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi*, cit., 166-167.

(68) V. art. 3, comma 5.

(69) Osserva C. Colombo, *Commissione di massimo scoperto e disciplina antiusura*, cit., par. 4, che, quando - con il D.M. 21 dicembre 2017 - si è provveduto all'aggiornamento del dato scaturito dall'indagine conoscitiva del 2002, sulla scorta di una nuova indagine, "è emerso ciò che era del tutto scontato, ovverosia che, tanto più elevati sono i tassi corrispettivi, tanto più elevato è il differenziale tra questi e i tassi di mora, la qual cosa rende ... discutibile ... considerare detta rilevazione dello *spread* (specie nella sua versione originaria), quale criterio numerico idoneo a sottoporre a verifica di eventuale usurarietà oggettiva (o in astratto) anche gli interessi di mora".

(70) V. G. D'Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 35.

(71) Cfr. U. Salanito, *Usura e interessi moratori*, cit., 99.

(72) Osserva R. Marcelli, *L'usura nella mora. Il valzer della Cassazione. Cassazione, III Civ. n. 26286 del 17 ottobre '19. Rilievi di criticità e aspetti operativi. L'Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 26946/19*, in *associt.it*, 5, nt. 7, che "Non si vede come possa prevedersi una specifica soglia per gli interessi di mora senza porsi in contrasto con il dettato normativo che dispone la soglia per il tasso di interesse, a qualunque titolo convenuto, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio: come detto, la diversificazione del tasso soglia, prevista dalla legge per le differenti categorie, è riferita alla natura del credito, non dell'interesse, e alla fisiologia, non alla patologia, del fenomeno. Non potrebbe essere diversamente se si considera che storicamente l'usura si configura prevalentemente proprio in situazioni di morosità" (Id., *Usura Bancaria: ad un ventennio dalla Legge: un impietoso bilancio*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, suppl. n. 4/2017, 81 ss.). Nel senso che, invece, la lettera dell'art.

A ciò deve aggiungersi che l'interpretazione seguita nella sentenza in commento non è del tutto lineare nel momento in cui si tratta di accertare l'usurarietà degli interessi di mora in fattispecie che ricadono sotto il vigore di decreti ministeriali che non contengono la rilevazione degli interessi moratori (ossia decreti ministeriali anteriori al D.M. 25 marzo 2003), fattispecie in relazione alle quali le Sezioni Unite, non potendosi affidare al principio di simmetria, affermano "che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g. m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato" (73).

Se si assume infatti che, per valutare l'usurarietà degli interessi moratori, è necessario avere riguardo al relativo "tasso medio" per ragioni di "simmetria", non ci si può poi "accontentare" del criterio ordinario per il passato, in quanto siffatta simmetria o è insita nel sistema normativo o non lo è.

Ed allora, proprio la considerazione che le rilevazioni della Banca d'Italia in materia non coprono l'intero arco temporale successivo all'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 appare come la cartina di tornasole della non percorribilità della strada di una perfetta simmetria tra TEGM e TEG nella valutazione del superamento del tasso soglia, strada che si presta oltretutto ad eludere la disciplina antiusura, "consentendo alla singola banca, o al singolo intermediario finanziario, di inserire impunemente nel contenuto dei contratti forme di remunerazione o di vantaggio ulteriori e diverse da quelle censite ai fini delle rilevazioni trimestrali, sottratte al sindacato giudiziale di usura finché le istruzioni della Banca d'Italia non mutino, includendo anche tali utilità tra quelle da prendere in considerazione in sede di rilevazione statistica" (74).

Segue: gli effetti indiretti

Da quanto sin qui detto è di tutta evidenza che il principio di simmetria rappresenta il cardine della pronuncia in commento, non solo per le immediate ricadute sul criterio di verifica del superamento del tasso soglia, ma anche per la correlata incidenza in termini deflattivi sul contenzioso in materia.

Ed infatti, nel momento in cui si innalza la soglia d'usura per gli interessi moratori sommando al TEGM la maggiorazione media (rispetto agli interessi corrispettivi) riportata nei decreti ministeriali e si specifica che tale criterio opera laddove il D.M. di riferimento contenga tale indicazione, cioè in sostanza dal D.M. del 25 marzo 2003 in poi, è verosimile che un problema di usurarietà si porrà in concreto essenzialmente per le clausole contenute nei contratti stipulati (successivamente all'entrata in vigore della L. n. 108/1996 ma) anteriormente al suddetto D.M.. E ciò in quanto la casistica giurisprudenziale attuale (75) dimostra che, operando la maggiorazione, non è ravvisabile alcuna fattispecie usuraria.

Ne discende che la portata concreta della pur affermata rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina antiusura è destinata ad essere circoscritta ai "vecchi rapporti", sui quali inevitabilmente si concentrerà il futuro contenzioso (che sarà "ridimensionato" rispetto a quello attuale).

Di conseguenza, quale effetto indiretto del principio di simmetria, limitato rilievo pratico potrebbe avere altresì l'opzione interpretativa accolta dalle Sezioni Unite in merito ai rimedi applicabili in caso di interessi moratori eccedenti la soglia.

Come è noto, sul tema sono state prospettate, sia in dottrina che in giurisprudenza, tesi differenti.

Secondo un'impostazione piuttosto diffusa, agli interessi moratori convenzionali che superino il tasso soglia va applicato l'art. 1815, comma 2, c.c., e ciò sul presupposto che tale disposizione è specificamente deputata a contrastare il fenomeno degli interessi usurari (76), esprimendo "un principio giuridico

2, L. n. 108 del 1996 non sembra tale da escludere l'individuazione di un tasso soglia *ad hoc* per gli interessi di mora, "laddove comprensivamente allude alla 'rilevazione' dei tassi 'praticati' per le diverse 'operazioni della stessa natura', e che, quindi, ben potrebbero essere ulteriormente articolati in considerazione dell'andamento fisiologico o patologico della tipologia di operazione creditizia avuta di mira", E. Quadri, *Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere*, cit., par. 4. V. altresì, N. Rizzo, *Le Sezioni Unite consacrono la simmetria come principio della legge anti-usura ma si perdono all'ultimo miglio*, cit., 88; L. Morisi, *Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari*, cit., 42.

(73) V. sentenza in commento, par. 7, iii).

(74) F. Piraino, *La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto*, cit., par. 3.

(75) V. giurisprudenza citata nella nt. 65.

(76) Cfr., in dottrina, tra gli altri, P.L. Fausti, *Il mutuo*, in *Tratt. di diritto civile del CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, 168 ss.; A. Lamorgese, *Interessi moratori ed usura*, cit., 1084 ss.; G. Gioia, *Usura: il punto della situazione*, ivi, 2001, 44 nt. 1, 47-48; M. Avagliano, *Profili problematici in tema di usura: interessi di mora e ius supervenies*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, 406 ss.; A. Tarantino, *Usura e interessi di mora*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, 679-681; M. N. Mizzau, *La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati nell'attuale mercato del credito*, ivi, 2014, I, 941. Escludono invece l'applicabilità del secondo comma dell'art. 1815 c.c. agli interessi di mora, tra gli altri: V. Carbone, *Usura civile*:

valido per tutte le obbligazioni pecuniarie” e comportando “a seguito della revisione legislativa operata dall’art. 4 della legge 7/3/96 n. 108 e dalla legge 28/2/01, n. 24 - di conversione del D.L. 29/12/00 n. 394 - ... la conversione forzata del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all’esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della ‘soglia’ di cui all’art 2, IV comma, della stessa legge n. 108/96 (...)” (77).

In quest’ottica, “la sanzione così stabilita dell’abbattimento del tasso di interesse ... si applica ... sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori” (78) e colpisce “l’intero complesso dei costi, costituente l’interesse ‘allargato’ previsto dall’art. 644 c.p., non i singoli addendi che lo compongono” (79).

Vi è poi una lettura parzialmente diversa, in base alla quale, se è da escludere che la sanzione speciale regolata dall’art. 1815, comma 2 c.c. possa riguardare tutti gli interessi, può esservi spazio in rapporto agli interessi moratori per la nullità virtuale di cui all’art. 1418, comma 1, c.c. (essendosi in ipotesi in presenza della violazione di una norma penale), nullità ad ogni modo tale da non comportare l’invalidazione dell’intero rapporto contrattuale (art. 1419 c.c.) (80). In specie, “mentre gli interessi corrispettivi non sono punto dovuti o, se già percepiti, divengono indebiti, gli interessi moratori vengono ridotti grazie al meccanismo dell’inefficacia parziale della clausola che ne fissa il tasso convenzionale” (81) di una misura pari al tasso degli interessi convenzionali corrispettivi, ossia scorpendo la differenza tra il tasso originariamente concordato per gli interessi moratori e quello previsto

per gli interessi corrispettivi, che sarebbe poi la porzione degli interessi moratori che “assolve ad una funzione remunerativa e che corrisponde alla misura percentuale pari al tasso degli interessi corrispettivi giudicati usurari, conservando, invece, la parte percentuale che persegue la funzione più schiettamente riparatoria, sebbene pur sempre ... con un’intonazione remunerativa di fondo” (82).

Secondo un’ulteriore opzione ermeneutica, poi, il rimedio all’accertata usurarietà degli interessi di mora non è rappresentato dalla nullità della relativa clausola, bensì dalla riduzione secondo equità di cui all’art. 1384 c.c. (83). E ciò in quanto, in primo luogo, l’applicazione della sanzione della nullità non pare imposta dal combinato disposto degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., da cui si trae la rilevanza degli interessi “a qualunque titolo convenuti” ai fini della disciplina antiusura, ma non anche la necessaria identità del trattamento delle diverse categorie di interessi sul piano delle conseguenze giuridiche di tale violazione, né dall’art. 1418 c.c., che fa salve le ipotesi in cui la legge disponga diversamente. Inoltre, se il sistema normativo prevede una certa omogeneità tra interessi moratori e corrispettivi (statuendo con l’art. 1224, comma 2, c.c. che, se prima della mora erano dovuti interessi superiori a quelli legali, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura (84)), permane tuttavia la diversità ontologica e funzionale dei due tassi. In particolare, mentre l’interesse corrispettivo costituisce il “prezzo” concordato per l’attuazione del programma contrattuale, l’interesse moratorio integra il risarcimento convenzionalmente determinato per l’ipotesi di inadempimento, il che lo rende piuttosto assimilabile alla clausola penale, con conseguente

individuato il “tasso-soglia”, cit., 510; A.A. Dolmetta, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna-Roma, 2013, 146 ss.; Id., *Su usura e interessi di mora*, cit., 509; Id., *Le prime sentenze della Cassazione civile in materia di usura ex lege n. 108/1996*, cit., 627; G. Fauceglia, *sub art. 1815-Interessi*, cit., 201-203; U. Morera, *Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso “soglia” e ... usurario sopravvenuto*, cit., 519; G. Oppo, *Lo “squilibrio” contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, cit. 534; F. Realmonte, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in materia di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, cit., 778 ss.; O.T. Scozzafava, *Gli interessi dei capitali*, cit. 194; G. Tucci, *Usura e autonomia privata nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, in *Giur. it.*, 2001, 680; G. D’Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 43; U. Salanitro, *Usura e interessi moratori*, cit., 128; F. Volpe, *Usura e interessi moratori nel linguaggio dell’Arbitro Bancario e Finanziario*, cit., 500 ss. In giurisprudenza v spec. Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n. 27442, ord., cit., secondo cui agli interessi moratori non può essere applicato l’art. 1815, comma 2, c.c., “atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al

tasso legale” (sul punto v. L. Pascucci, *Interessi moratori e usura*, cit., 1).

(77) Così App. Venezia 18 febbraio 2013, n. 342, in *assocutu.it*.

(78) Così sempre App. Venezia 18 febbraio 2013, n. 342, cit.

(79) R. Marcelli, *Usura e tasso di mora*, cit., 10.

(80) Trib. Taranto 17 ottobre 2014, ord., in *dirittobancario.it*. In dottrina cfr. S. Pagliantini, *Spigolature su di un idolum fori*, cit., 57, 60 ss., ed in una diversa prospettiva F. Piraino, *Usura e interessi*, cit., 160 ss.

(81) F. Piraino, *op. loc. ult. cit.*

(82) F. Piraino, *op. cit.*, 168-169.

(83) V. tra gli altri, F. Realmonte, *Stato di bisogno e condizioni ambientali*, cit., 779-781; A.A. Dolmetta, *Le prime sentenze della Cassazione civile*, cit., 632; G. D’Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 45 ss.; N. Rizzo, *Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie*, cit., 364; A. Stilo, *Ancora sulla pretesa sommatoria degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi*, cit., 167; G. Guizzi, *La Cassazione e l’usura... per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema interessi di mora e usura)*, cit., 161; C. Colombo, *Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite*, cit., 43.

(84) Cfr. Cass. Civ. 22 aprile 2000, n. 5286, cit.

applicabilità dello strumento della riduzione secondo equità di cui all'art. 1384 c.c., salvo valutare poi l'entità della riduzione (ipotizzabile fino al tasso legale, o fino al TEGM o ancora fino al tasso soglia) (85).

Orbene, in questo quadro, le Sezioni Unite fanno propria una soluzione per certi versi "intermedia", affermando che, in caso di usurarietà degli interessi moratori (convenzionali), si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, "ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro" (86), di talché, laddove gli interessi corrispettivi siano leciti e solo per gli interessi moratori si verifichi l'usurarietà, il patto relativo è inefficace e si applica la regola generale del risarcimento per il creditore di cui all'art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione.

In altre parole, una volta caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'operatività della regola comune secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.

La nullità della clausola sugli interessi moratori, dunque, non solo non involge gli interessi corrispettivi (che siano stati lecitamente convenuti) (87), ma implica che anche i moratori saranno dovuti nella medesima misura, in ossequio al citato art. 1224 (88). Si tratta di una conclusione non del tutto nuova nella giurisprudenza di legittimità, avendo in altra occasione la S.C. (89) ritenuto che, rilevando la pattuizione degli interessi di mora come clausola distinta dagli interessi corrispettivi, la nullità della prima ex art. 1815, comma 2, c.c. non si estende agli interessi corrispettivi che in ipotesi siano contenuti entro il tasso soglia, con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti per l'appunto nel rispetto del tasso soglia) (90).

La soluzione è senz'altro da condividere nella parte in cui esclude l'assimilazione della clausola che prevede interessi moratori sopra soglia alla convenzione di interessi corrispettivi usurari, assimilazione che finirebbe con il favorire comportamenti opportunistici da parte del debitore, che potrebbe rendersi inadempiente proprio allo scopo di fare scattare la sanzione della nullità radicale di cui all'art. 1815, comma 2, rendendo il mutuo sostanzialmente gratuito ed evitando oltretutto le conseguenze dell'inadempimento (91).

(85) Nell'ambito di quest'ultima impostazione, vi è chi ritiene che il tasso degli interessi moratori vada ridotto sino alla misura del TEGM (A.A. Dolmetta, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, cit., 510) e chi, invece, individua il limite massimo della riduzione giudiziale nel tasso soglia (G. D'Amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 45). Infine, secondo la già citata Cass. Civ. n. 26286/2019, troverebbero applicazione tanto l'art. 1815 c.c. quanto l'art. 1384 c.c. e dovrebbe essere il giudice a valutare l'entità della riduzione della misura degli interessi moratori, avendo il TEGM il ruolo di mero parametro di riferimento.

(86) V. sentenza in commento, par. 7, iv.

(87) Cfr., in tal senso, con diverse sfumature, anche Cass. Civ. 20 maggio 2020, n. 9237, in *Mass. Giust. civ.*, 2020; Cass. Civ. 17 ottobre 2019, n. 26286, cit.; Cass. Civ. 13 settembre 2019, n. 2289, in *IlSocietario.it*, 2019 (con nota di F. Fiorucci); Cass. Civ. 30 ottobre 2018, n. 27442, cit. Nell'ambito della giurisprudenza di merito v., tra le più recenti, App. L'Aquila 18 settembre 2020, n. 1222; Trib. Brindisi 1° settembre 2020, n. 1015; Trib. Bologna 15 giugno 2020, n. 898; Trib. Arezzo 10 marzo 2020, n. 223; Trib. Milano 26 febbraio 2020, n. 1798; Trib. Pistoia 24 gennaio 2020, n. 1637; tutte in *DeJure*.

(88) Tale conclusione - aggiungono le Sezioni Unite - è avvalorata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà con il diritto eurounitario, come vive nelle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso che - caduta la clausola sugli interessi moratori - continuano ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, poiché la Dir. 93/13/CEE non osta a che si giunga alla "soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto" (v. Corte di Giustizia UE 7 agosto 2018, cause riunite C-96/

16, Banco Santander SA e C-94/17, Rafael Ramon Escobedo Cortes, punti 76-78): ciò in quanto "gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutante fino al rimborso della somma stessa" (Corte di Giustizia UE 7 agosto 2018, cit., punto 76) e ove "la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata" (Corte di Giustizia UE 7 agosto 2018, cit., punto 77). Su tale pronuncia v. G. D'Amico, *Interessi moratori e dintorni*, in questa *Rivista*, 2018, 6, 633 ss.

(89) Il riferimento è a Cass. Civ. 15 settembre 2017, n. 21470, in *expartecreditoris.it*, che ha ritenuto che l'usurarietà che colpisce l'extra fido non si comunica all'interesse entro il fido, anche nel caso in cui sia unica la clausola che disciplina l'interesse debitorio, sottolineando che "la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di interessi non usurari non può derivare dall'inefficacia della previsione contrattuale concernente gli interessi usurari".

(90) V. altresì, nella giurisprudenza di merito, Trib. Napoli 15 settembre 2014, in *ilcaso.it*; Trib. Venezia 15 ottobre 2014, *Ibidem*; Trib. Taranto 17 ottobre 2014, *Ibidem*; Trib. Milano 28 gennaio 2014, in *expartecreditoris.it*, e Trib. Milano 3 dicembre 2014, in *ilcaso.it*; Trib. Reggio Emilia 24 febbraio 2015, *Ibidem*; Trib. Brescia 15 giugno 2017, n. 1857, in *centroanomaliabanca-rie.it*.

(91) A.A. Dolmetta, *op. ult. cit.*, 509. Contesta tale rilievo L. Morisi, *Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari*, cit., 46-47, che afferma che, venuti integralmente meno gli interessi moratori al tasso convenzionale in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., il creditore conserva la possibilità di agire sulla base delle regole generali di responsabilità ex art. 1218 c.c.

Desta, invece, qualche perplessità la prevista “sostituzione” con gli interessi corrispettivi dei moratori usurari, poiché la precipua funzione di questi ultimi di dissuadere il debitore dall’inadempimento o dal ritardo potrebbe essere scarsamente realizzabile in presenza di un sostanziale “allineamento” degli stessi sui corrispettivi (92).

Peraltro, in prospettiva, tale interpretazione potrebbe condurre ad un incremento degli interessi corrispettivi, il che finirebbe con il far gravare sulla generalità dei mutuatari (compresi quelli che adempiono regolarmente le proprie obbligazioni) il costo dell’inadempimento di alcuni.

Non rappresenta, invece, un *punctum dolens* la correlazione di tale rimedio con l’ulteriore principio affermato dalle Sezioni Unite in ordine al rapporto tra usura in astratto ed usura in concreto.

Si legge in proposito nella sentenza in commento che, se il finanziato intende agire durante il regolare svolgimento del rapporto, allo scopo di far accertare l’usurarietà della clausola in tema di interessi moratori, in rapporto alla soglia fissata al momento della convenzione, la sentenza ottenuta varrà come accertamento, in astratto, circa la nullità di detta clausola, laddove il tasso in questione fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Tale sentenza non avrà tuttavia anche l’effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo a condizione che il tasso previsto in contratto sia stato, in seguito, effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di mero accertamento, che ha considerato il tasso astratto.

Dunque, gli scenari possibili (93) dovrebbero essere i seguenti:

(i) gli interessi moratori superano la soglia sia al momento della stipula del contratto di finanziamento sia a seguito dell’inadempimento: la relativa pattuizione è nulla ed inefficace ed il tasso degli interessi di mora deve essere ridotto in misura pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti;

(ii) la clausola sugli interessi di mora è affetta da nullità, ma ancora non si è verificata la mora: è possibile agire per fare accertare l’usurarietà del tasso previsto, ma l’unico effetto del giudicato di accertamento è quello di escludere che l’interesse pattuito sia dovuto;

(iii) la clausola sugli interessi di mora è nulla, ma gli interessi concretamente applicati non superano la soglia: in questo caso, una volta verificatosi l’inadempimento, cade l’interesse ad agire per l’accertamento dell’illegittimità del tasso di mora astratto ed il tasso concretamente applicato resta fermo.

Ciò detto, non persuade del tutto l’idea di una clausola nulla, che, ciò nonostante, sia suscettibile di produrre effetti.

Ci troveremmo, infatti, in presenza di una categoria ibrida di nullità, connotata da una sorta di inefficacia parziale condizionata: parziale, perché il tasso degli interessi moratori (valutati come usurari) è ridotto in misura pari al saggio degli interessi convenzionali corrispettivi (leciti); condizionata, perché opera solo nell’eventualità in cui sia usurario il tasso concretamente applicato.

Sul piano pratico, tuttavia, la soluzione prescelta dalle Sezioni Unite, che si colloca a metà strada tra la c.d. teoria dell’effettività, secondo cui l’interesse moratorio usurario assume rilevanza quando, a seguito dell’inadempimento, uno tra i possibili scenari prospettabili al momento della stipulazione del contratto diviene concreto (94), e la c.d. tesi della potenzialità o del “*worst case*”, in base alla quale gli interessi di mora, al pari delle altre voci di costo, devono essere sottoposti al vaglio di usurarietà già all’atto della convenzione, a prescindere dalla loro concreta applicazione (95), è condivisibile.

(92) Così, quasi testualmente, G. D’Amico, *Interessi moratori e dintorni*, cit., par. 1.

(93) Va considerata separatamente l’ipotesi di contratti conclusi con un consumatore, in cui, come chiarito dalle Sezioni Unite, è dato anche il ricorso all’art. 33, comma 2, lett. f), c. cons. e art. 36, comma 1, c. cons., per cui la conseguenza dovrebbe essere “l’inefficacia parziale del regolamento contrattuale senza alcuna possibilità dell’integrazione giudiziale e di quella suppletiva, anche se ciò non dovrebbe escludere l’applicazione della disciplina generale della responsabilità per inadempimento” (così F. Piraino, *Usura e interessi*, cit., 169).

(94) In questo senso, v., tra le più recenti, Trib. Napoli 24 luglio 2020, n. 5295 e App. Torino 5 maggio 2020, entrambe in *DeJure*; nonché App. Milano 21 marzo 2019, n. 1253, in *expartecreditoris*.

it. In dottrina, v. A.A. Dolmetta, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., 152 ss.; Id., *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, cit., 508; U. Salanitro, *op. ult. cit.*, 135; P. Serrao D’Aquino, *Interessi moratori ed usura*, in *Riv. dir. bancario*, 2014, 13 ss.; F. Piraino, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, in questa *Rivista*, 2020, 2, 134 ss.

(95) Secondo questa ricostruzione, sarà sufficiente che anche solo uno tra i molteplici scenari prospettabili comporti il superamento del tasso soglia, senza che assuma rilievo la sussistenza effettiva di un ritardo, la durata di questo o l’ammontare della rata inadempita. È chiaro, allora, che la valutazione di usurarietà dovrà prendere in esame l’ipotesi peggiore per il mutuatario (c.d. *worst case*) che, secondo le analisi di matematica finanziaria, si verificherà quando “le rate del finanziamento rimangono insolte ma

Ed invero, è consequenziale alla natura degli interessi di mora (nei quali - a differenza che per i corrispettivi - è solo l'andamento che il finanziamento assume in concreto nella fase patologica a determinare il TEG effettivo, "di fronte ad un numero incalcolabile e non definibile *a priori* di scenari, sopra o sotto soglia, che tale valore potrebbe assumere" (96)) concludere che (in ipotesi di usurarietà della relativa clausola) il rimedio possa concretamente operare solo se e quando si verifichi l'inadempimento del cliente e la controparte (banca o finanziaria che sia) pretenda di applicare gli interessi moratori pattuiti che siano superiori alla soglia.

Può quindi attribuirsi rilievo all'interesse usurario astratto (o potenziale) solo sotto il profilo dell'azione di accertamento che sia proposta anteriormente all'inadempimento, mentre a seguito della mora occorre avere riguardo all'interesse usurario concreto (o effettivo), non essendovi spazio per costi "irreali".

Peraltro, con tale impostazione non sembra che le Sezioni Unite abbiano inteso far rivivere l'istituto dell'usura sopravvenuta (97), in quanto, nella prospettiva della sentenza in commento, si tratta pur sempre di un'usura originaria, da valutare cioè alla stregua del tasso soglia vigente al momento della pattuizione, salvo poi compiere, per l'individuazione di quella in concreto verificatasi, una valutazione *ex post* (98).

Il meccanismo ricorda, per certi versi, quello sotteso alla c.d. clausola di salvaguardia, che, come è noto, "giova a garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il

limite stabilito dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4" (99).

Nella sostanza, stando al *decisum* delle Sezioni Unite, che sembra convertire "il divieto di usura ... nell'impegno di non applicare mai tassi di usura" (100), è come se in ogni contratto di finanziamento sia implicitamente contenuta una clausola di salvaguardia, nel senso che, se in concreto, nel corso del rapporto, all'atto dell'inadempimento, l'interesse non supera la soglia, la fattispecie è di fatto sottratta alla disciplina contro l'usura in astratto (101). Il che, oltretutto, da una diversa angolazione, finisce per far accantonare i dubbi sulla validità della clausola di salvaguardia (102) e per convalidare il più recente orientamento della S. C., che sottolinea che tale clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari e, sebbene ponga le banche al riparo dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, per il caso di pattuizione di interessi usurari, la stessa "non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto" (103).

Tornando allora agli interessi convenzionali di mora, l'effetto del ragionamento delle Sezioni Unite è che, vi sia o non vi sia una clausola di salvaguardia, gli stessi vanno sottoposti "a un sindacato di usura in astratto *a posteriori*, imposto dall'esigenza di posticipare il vaglio al momento della dazione di tali costi" (104), e la questione si risolve sul piano

intervengono flussi di pagamento che saldano tempestivamente gli interessi di mora addebitati": così R. Marcelli, *La mora e l'usura: criteri di verifica*, in *ilcaso.it*, 17 giugno 2014, 16, e P. Serrao d'Aquino, *op. cit.*, 13; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Cassino 4 marzo 2019; Trib. Chieti 20 aprile 2019; Trib. Pavia, uff. G.I.P., 31 ottobre 2018; App. Torino, ord., 24 luglio 2018, tutte in *ilcaso.it*.

(96) L. Morisi, *Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari*, cit., par. 4.

(97) Il riferimento è a Cass. Civ., SS.UU., 19 ottobre 2017, n. 24675, cit. Nella stessa direzione delle Sezioni Unite si collocano Cass. Civ. 19 aprile 2018, n. 9762, in *Foro it.*, 2018, I, 2433, con nota di richiami di A. Palmieri e nota di G. Colangelo, *Usura sopravvenuta: Cassazione e fallimento dello Stato*, e ABF, Coll. Coord., 5 aprile 2018, n. 7440, in *Foro it.*, 2018, I, 2553.

(98) L. Morisi, *op. ult. cit.*, par. 4. In questo senso v. altresì S. Pagliantini, *op. ult. cit.*, 89; U. Salanitro, *op. ult. cit.*, 135; M. Semeraro, *Usura originaria*, cit., 10 ss.; D. Maffei, *Usura certa e usura probabile: costo dell'opzione di estinzione anticipata e clausola floor*, in questa *Rivista*, 2018, 618.

(99) Così Cass. Civ. 17 ottobre 2019, n. 26286, cit.

(100) L'espressione è tratta da R. Marcelli, *L'usura nella mora*, cit., 8.

(101) V. nel senso che all'inclusione della clausola di salvaguardia nel regolamento contrattuale consegue l'effetto di sottrarre

quel rapporto dalla disciplina contro l'usura in astratto, proprio in ragione dell'effetto negoziale, prodotto dalla clausola, che eleva il tasso soglia di usura a tetto massimo oltre il quale gli interessi non possono sospingersi, ABF Milano 4 maggio 2015, n. 3492, in *arbitrobancariofinanziario.it*; ABF Napoli 8 aprile 2015, n. 2693, *Ibidem*.

(102) Dubita della validità delle clausole di salvaguardia V. Sangiovanni, *Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro il rischio usura*, in questa *Rivista*, 463-464.

(103) Così Cass. Civ. 17 ottobre 2019, n. 26286, cit., che si discosta da quanto ritenuto in altra occasione dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12965, cit.), sulla base del rilievo che quella pronuncia aveva ad oggetto una diversa clausola, che prevedeva l'applicazione del principio *solve et repete* agli interessi che eventualmente fossero successivamente risultati usurari. Sulla validità della clausola di salvaguardia v., nell'ambito della giurisprudenza di merito, di recente, App. Milano 22 luglio 2020, n. 1947; App. Torino 5 maggio 2002; Trib. Brindisi 18 marzo 2020, n. 452; Trib. Bolzano 6 febbraio 2020, n. 146; Trib. Vasto 22 ottobre 2019, n. 322, tutte in *DeJure*.

(104) F. Piraino, *Interessi moratori, Usura e c.d. clausola di salvaguardia*, nota a Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286, in questa *Rivista*, 2020, 2, 134 ss.

dell'onere della prova, nel senso che è il debitore, che intenda provare l'entità usuraria degli interessi di mora, ad avere l'onere "di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento", mentre è onere della controparte "allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (105). Occorrerà, in ogni caso, attendere i prossimi mesi per verificare l'incidenza di tali principi sul contenzioso bancario (anche se, come anticipato, è presumibile che ci sarà una contrazione delle cause), nonché per

capire se la pronuncia in commento segnerà la fine del dibattito sul tema della rilevanza "usuraria" degli interessi di mora, o se invece - come pare più probabile - la materia continuerà ad essere "scivolosa" (106), non essendo agevole bilanciare i contrapposti interessi che vengono in rilievo (ossia, da un lato, quello del debitore a non imbattersi in interessi eccessivi e, dall'altro, quello del creditore ad avere una remunerazione per la messa a disposizione di somme in favore del finanziato), come dimostra l'assenza di risposte univoche sul punto a distanza di oltre ventiquattro anni dall'entrata in vigore della disciplina antiusura.

(105) V. sentenza in commento, par. 7, viii). Secondo Cass. Civ. 17 ottobre 2019, n. 26286, cit., nn. 7.3, 7.4, 8, in ipotesi di clausola di salvaguardia, è a carico del finanziatore, in caso di contestazione del carattere usurario del contratto da parte del sovvenuto, l'onere

di provare di avere esattamente adempiuto all'obbligazione di contenere la misura degli interessi entro il tetto massimo.

(106) Cfr. ABF, Coll. Coord., 21 marzo 2019, n. 8025, in *arbitrobancariofinanziario.it*.